

CCXVIII.

TORNATA DI VENERDÌ 9 MARZO 1928

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	8493	Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922	8496
Autorizzazioni a procedere (Concessione)	8494	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno.	8497
Interrogazioni:		Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume	8497
Trattamento di riposo e computo delle campagne di guerra agli effetti delle pensioni dei maestri ex combattenti iscritti a Casse comunali.	8502	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo	8497
BODRERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	8502	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.	8498
CIARLANTINI	8503	Conversione in legge del Regio decreto-17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano	8498
Disegni di legge (Approvazione):		Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano	8498
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina	8494	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali	8499
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura	8495		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 943, che proroga, per l'esercizio 1926-27, le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890	8495		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dello Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.	8495		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi	8496		

Pag.		Pag.	
8499	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure	8535	Disegni di legge (Votazione segreta): Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina
8499	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali	8535	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura
8500	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti	8536	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 943, che proroga, per l'esercizio 1926-27, le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890
8501	Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle isole	8536	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dello Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.
8501	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1929, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie	8536	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riaggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi
8501	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 123.	8536	Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922
	Disegno di legge (Seguito dalla discussione):	8536	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno.
	Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929	8536	Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume
	DE MARSICO	8536	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo
	ROCCO, ministro	8536	Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.
	LANZILLO	8537	Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Disegni di legge (Presentazione):	8537	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.
8494	ROCCO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia	8537	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano
8503	VOLPI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita della benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili		
8503	CIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di Amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano	8538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali	8538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure	8538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali.	8538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti	8538
Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle isole	8538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie	8538
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo I del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 123	8494
Relazioni (Presentazione):	
DE MARTINO: Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazii interni di consumo nei comuni unificati	8358
QUILICO: Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali	8494
— Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne	8494
DI MARZO: Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà	8535
GATTI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernete la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma	8535
ARMATO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali	8535
PETRILLO: Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici di bonifica	8535
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara.	8535
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro-viveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione	8535
— Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile degli interessi dei mutui concessi da qualsiasi istituto di credito o da privati alle provincie, ai comuni, ed ai concessionari di opere di bonifica, per la esecuzione di opere di pubblico interesse	8535
ALDI-MAI: Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima	8535
SALVI: Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria	8535
La seduta comincia alle 16.	
MANARESI, <i>segretario</i> , legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.	
Congedi.	
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli Zaccaria-Pesce, di giorni 10; Barbieri, di 5; Loreto, di 5; Gianturco, di 2; Arrivabene, di 8; per motivi di salute, gli onorevoli:	

Gemelli, di giorni 15; Catalani, di 12; Pelizzari, di 9; La Bella, di 2 e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Bonardi, di giorni 2; Lantini, di 7.

(Sono concessi).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli De Martino e Quilico a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE MARTINO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge: Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (1907).

QUILICO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (1916);

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (1917).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della giustizia ha facoltà di parlare.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 353, circa l'applicazione di magistrati agli uffici giudiziari della Sicilia (1943).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Commissione permanente per l'esame dei decreti-legge.

Inversione di ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni; ma non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, invertiremo l'ordine del giorno, rinviando lo svolgimento delle interrogazioni a più tardi.

Autorizzazioni a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella contro il deputato Orsolini-Cencelli per contravvenzioni previste dagli articoli 11 e 26 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043 (1748-A).

La Giunta, nelle sue conclusioni, propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare pongo a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Riccardi, per contravvenzione agli articoli 33 e 36 del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 3043, (1749-A).

La Giunta, nelle sue conclusioni, propone di concedere la chiesta autorizzazione.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1806-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

«È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato Maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, rettificando nell'articolo 20 le parole: « carica

di Direttore della Marina Mercantile » in « carica di Direttore generale della Marina Mercantile ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1539-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti a nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, *aggiungendovi il seguente articolo 29-bis e modificando l'articolo 38 nel modo risultante dal testo seguente:*

Art. 29-bis.

« L'obbligo prescritto dall'articolo 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, è esteso a tutte le aziende industriali e minerarie più o meno prossime.

« Il compenso da corrispondere a queste aziende sarà determinato da un Comitato speciale nominato dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 38.

« L'articolo 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

« Il ministro per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità.

« Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 943, che proroga, per l'esercizio 1926-27, le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1440-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifi-

che all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1103-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castroreale del comune di Rodi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castroreale del comune di Rodi.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1362-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castroreale del comune di Rodi ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 1910-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il ministro delle finanze ha facoltà su richiesta degli esattori delle imposte che all'inizio dell'appalto 1913-1922 abbiano avuto una gestione con un carico superiore ai 20 milioni, di consentire una liquidazione a stralcio delle partite d'imposte e sovrimposte dirette per le quali sia stato o debba ancora essere chiesto il rimborso a titolo d'inesigibilità. Gli esattori dovranno presentare le eventuali domande entro il 30 settembre 1928 a pena di decadenza. Sono escluse da questa disposizione le quote definitivamente respinte.

(È approvato.)

Art. 2.

Il ministro delle finanze sempre quando riconosca che le predette partite non possano, per qualunque circostanza, essere esaminate nei modi ordinari entro l'anno 1928, potrà stabilire di concerto cogli interessati a suo insindacabile giudizio i criteri da porre a base di detta liquidazione a stralcio e tradurli in atto previo parere di una Commissione di nomina ministeriale, presieduta da un consigliere della Corte dei conti e composta di un rappresentante del Ministero delle finanze e di altro dell'Avvocatura erariale generale. La Commissione esprimerà il suo parere entro un mese dalla richiesta.

(È approvato.)

Art. 3.

Per lo svincolo delle cauzioni degli esattori che non abbiano servizi di tesoreria, che usufruiscano della concessione di cui agli articoli precedenti e che, cessati dall'ufficio col 31 dicembre 1922, non l'abbiano riassunto pel successivo decennio o quinquennio, potrà prescindersi, salva l'osservanza di tutti gli altri obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni, dalle norme fissate dall'articolo 128 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, per la esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte
(È approvato).

Art. 4.

I pagamenti che fossero fatti agli esattori sulla base delle liquidazioni a stralcio verranno imputati ai fondi di bilancio per i rimborsi di quote inesigibili.
(È approvato).

Art. 5.

Per usufruire della concessione di cui ai precedenti articoli gli esattori delle imposte dovranno restituire tutti i ruoli ad essi consegnati e gli elenchi dei residui che eventualmente fossero stati compilati con dichiarazione esplicita di rinunciare ad ogni azione nei riguardi dei contribuenti per tutte le quote d'imposta non riscosse.
(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1871-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di Scuole di statistica presso le Università del Regno ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1877-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1825-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1813-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle società assuntrici di linee aeree commerciali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per mante-

nimento del Regio istituto tecnico di Bolzano.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1875-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1462-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie o Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 940-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1490-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce, presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1016-c).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze una Regia Facoltà di scienze economiche e commerciali, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

(Omissis).

Art. 1.

È istituito in Firenze un Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali. Esso è ordinato secondo le norme

legislative e regolamentari vigenti per i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, ed è sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Al mantenimento del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze contribuiscono:

1°) il Ministero dell'economia nazionale, con il contributo annuo di lire 50,000;

2°) il comune di Firenze con il contributo annuo di lire 50,000;

3°) la provincia di Firenze, con il contributo annuo di lire 25,000;

4°) il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, con il contributo annuo di lire 200,000.

Possono entrare a far parte del Consorzio per le spese di mantenimento di detto Istituto altri enti pubblici o privati.

Art. 3.

A norma dell'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, potranno essere stabiliti speciali accordi perchè per talune delle materie fondamentali necessarie al conseguimento della laurea in scienze economiche e commerciali possano essere seguiti gli insegnamenti che di esse si impartiscono nella Regia Università o nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri ».

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto:

a) del direttore dell'Istituto;

b) di un membro eletto dal Consiglio accademico fra i professori di ruolo stabili dell'Istituto;

c) di un delegato del Ministero dell'economia nazionale;

d) di un delegato per ognuno degli altri enti che, a norma dell'articolo 2, contribuiscono al mantenimento dell'Istituto;

e) di un delegato per ogni altro ente pubblico o privato, regolarmente costituito il quale si obbliga di contribuire al mantenimento dell'Istituto in modo continuativo e con una somma non inferiore a lire 10,000 annue o con altra prestazione equivalente.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale.

Art. 5.

I professori di ruolo della Regia Università e del Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », dei cui insegnamenti si vale il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali a norma degli accordi previsti dall'articolo 3, partecipano alle adunanze del Consiglio accademico dell'Istituto per tutte quelle deliberazioni, per cui non debbono partecipare soltanto i professori di ruolo dell'Istituto stesso.

Art. 6.

Con Regio decreto sarà provveduto a stabilire l'organico del personale insegnante e amministrativo del Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1799-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle isole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1926-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, con il quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1800-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do nuovamente lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concer-

nente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1577-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli, nel testo della Commissione, se non vi si oppone il ministro interessato.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Sta bene. Do quindi lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine per l'esercizio delle facoltà conferite al comune di Milano con Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2123, per addivenire a modificazioni nell'ordinamento degli uffici e nel funzionamento dei servizi.

(È approvato).

Art. 2.

Nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, dopo le parole: « il personale di qualunque ufficio e grado » aggiungere: « compresi il personale sanitario e i maestri elementari ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Procediamo ora allo svolgimento delle interrogazioni. La prima è dell'onorevole Ciarlantini al ministro della istruzione pubblica, « per sapere se, considerando che lo Stato ha già provveduto a che le campagne di guerra dei maestri elementari iscritti al Monte Pensioni governativo siano computate agli effetti delle pensioni stesse, e che analogo beneficio ha recentemente accordato agli stessi ex-militari austro-ungarici aventi cittadinanza italiana, il Governo intenda disporre perchè anche ai maestri ex-combattenti iscritti a Casse pensioni comunali sia assicurato eguale trattamento ».

BODRERO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Chiedo che lo svolgimento di questa interrogazione sia abbinato con quella della interrogazione successiva, pure dell'onorevole Ciarlantini, che ha identico contenuto.

CIARLANTINI. Mi associo a questa richiesta.

PRESIDENTE. Sta bene: l'altra interrogazione dell'onorevole Ciarlantini ai ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze, è così concepita: « per sapere se, in vista delle costanti risultanze attive del bilancio dello Stato, e avendo presenti gli atti di generosa equanimità compiuti dal Governo fascista per iniziativa del Duce a favore delle più umili categorie di cittadini, il Governo intenda coronare la sua benefica riforma del Monte Pensioni degli insegnanti elementari, che sollevò ottantamila maestri dall'incubo di una vecchiaia miseranda, disponendo che anche il trattamento di riposo dei pochi vecchi maestri — meno di duecento — ancora pensionati da piccole Casse comunali, non possa mai essere inferiore a quello assicurato dal Monte pensioni governativo ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

BODRERO, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Ho chiesto che le due interrogazioni fossero abbinata perchè in realtà esse riguardano una questione sola: si tratta di alcuni insegnanti i quali ebbero le loro pensioni liquidate dalle rispettive Casse comunali. La pensione liquidata dalle Casse comunali era in altri tempi più favorevole che quella liquidata dal Monte pensioni. Con il passar del tempo questa differenza si alterò a tutto vantaggio delle pensioni liquidate dal Monte pensioni.

Ora lo Stato non può intervenire in tale questione per la ragione che si tratta di pensioni comunali le quali gravano perciò sui bilanci comunali.

Infatti prima di tutto il Monte pensioni ha un suo regolamento particolare, e d'altra parte non può dettar legge ai Comuni, od aumentare le pensioni se non a quei maestri che abbiano fatto versamenti al Monte pensioni e si trovino nelle condizioni volute dalla legge; lo Stato non può intervenire poi come Stato in quanto si tratta di pensioni comunali; non può intervenire nemmeno come autorità tutoria con un intervento indiretto con il quale faccia obbligo alle Amministrazioni comunali per tali aumenti, e questo per diverse ragioni: anzitutto perchè i dipendenti comunali cui accenna l'onorevole Ciarlantini sono una piccola parte. Se si invitano i comuni ad aumentare queste pensioni, il provvedimento che obbliga a questo aumento non si limiterebbe soltanto ai maestri elementari, ma si estenderebbe necessariamente a tutti i dipendenti comunali. Ed allora la questione cambierebbe d'aspetto perchè diventerebbe molto grave anche nei riguardi dei bilanci comunali della cui condizione ciascuno di noi è perfettamente informato, sì che non sarebbe possibile una imposizione qualsiasi per aumenti di spese.

Il Governo nazionale tutte le volte che ha dato un aumento di stipendio o di pensione o un qualche vantaggio ai propri dipendenti ha invitato gli enti locali a dare analoghi vantaggi, ed aumenti ai dipendenti loro.

Ad un certo punto è però dovuto intervenire con un decreto-legge del 1926 per impedire che si dessero vantaggi ulteriori, che si aumentassero gli stipendi e le pensioni sotto qualunque titolo ai dipendenti comunali; questo perchè lo Stato non può non essere interessato alla integrità dei bilanci comunali.

Perciò non è possibile un intervento a favore dei dipendenti comunali sia per la valutazione delle campagne di guerra sia per il pareggiamento delle pensioni a quelle corrispondenti del Monte pensioni. Non è possibile che lo Stato intervenga in nessuna forma sebbene abbia inviato circolari ai comuni in cui li invitava a fare quanto potevano perchè le pensioni fossero ragguagliate a quelle governative. Se i comuni non hanno creduto di farlo, è perchè non potevano, soprattutto per questioni di bilancio.

D'altra parte lo Stato non può intervenire in proprio per l'aumento di queste pensioni perchè a ciò si oppongono le condizioni attuali del bilancio e le considerazioni più volte ripetute della necessità di una rigida economia.

Mi dispiace di aver dovuto rispondere alla interrogazione dell'onorevole Ciarlantini così calda, commossa e persuasa con le parole aride ed inesorabili della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciarlantini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CIARLANTINI. Non posso che associarmi al dispiacere espresso nell'ultima frase da Sua Eccellenza Bodrero.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Siotto al ministro delle comunicazioni, « per sapere se non ravvisi necessario e urgente provvedere a una integrale e organica soluzione del problema ferroviario nella provincia di Nuoro, tenendo presenti le seguenti necessità: 1º) terza coppia di treni nella linea Bova-Nuoro; 2º) costruzione del tronco ferroviario Sorgono-Onniferi o Sorgono-Nuoro; 3º) comunicazioni ferroviarie del nuovo capoluogo di provincia col mare orientale e col porto di Terranova; 4º) comunicazioni del capoluogo con le regioni che costituiscono oggi la provincia di Nuoro ».

D'accordo con l'onorevole interrogante, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato a martedì.

Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonerà per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita della benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (1944).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle comunicazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima (1950).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Commissione permanente per l'esame dei decreti-legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato maggiore della Regia marina, allo ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (*Approvato dal Senato*) (1539);•

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 943, che proroga, per l'esercizio 1926-27, le convenzioni stradalì stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (*Approvato dal Senato*) (1440);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (1103);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi (1362);

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 (1910);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno (*Approvato dal Senato*) (1871);

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo

scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (*Approvato dal Senato*) (1877);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (1825);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1843);

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del seguente disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Marsico.

DE MARSICO. Onorevoli colleghi, divido la vostra attesa per la parola del nostro Guardasigilli e sarò anche per ciò assai breve. Non toccherò del resto nessuno degli argomenti che, per effetto dei poteri delegatigli dalla Camera, l'onorevole Guardasigilli riserva alle sue cure ed intorno ai quali può provvidamente scrivere il motto suggestivo delle biblioteche e dei chiostrì: *silentium*.

Toccherò pochi argomenti che possono sembrare di minore importanza e che tuttavia io ritengo di grave momento nelle conseguenze e nelle applicazioni di cui sono suscettibili. Me ne offre occasione quel punto della relazione dell'onorevole Quilico nel quale sono rilevate da un canto la gravità sempre preoccupante del fenomeno della delinquenza in genere, dall'altro la tendenza alla diminuzione dell'alta criminalità, dalla quale può già trarsi sicura ragione di conforto.

Io credo che occorra anzitutto nettamente determinare l'entità del fenomeno per poterne ricavare delle illazioni salutari.

È bene fermarsi in ispecie sulle cifre che indicano il declinare degli omicidi, per i quali la curva statistica incide, nel 1926, non solo

sul punto, ma al disotto del punto che era stato toccato nel 1910: 2514 rispetto a 3494. Dato, questo, che bisogna poi inquadrare in un complesso di altri rapporti, per cogliere tutto e preciso il significato dell'indizio numerico. Questo numero non è, infatti, soltanto in cifra assoluta inferiore di circa un terzo a quello degli omicidi avvenuti nell'anno 1910, in cui si ebbe la cifra più bassa; ma diviene sintomo di una diminuzione anche maggiore quando si tenga conto di un duplice fattore: l'aumento della popolazione e l'assottigliarsi dell'emigrazione. Mentre la popolazione è aumentata di circa sette milioni, il flusso migratorio che nel quinquennio dal 1910 al 1914 ha oscillato tra i 500 e i 900 mila uomini — di cui l'88 per cento in media di età maggiore dei 15 anni, e quindi contingente quasi tutto idoneo alla delinquenza — dal 1921 ad oggi non ha mai raggiunto i 400 mila ed in media non supera e forse non tocca i 300 mila.

Tendenza stabile, e precisa, dunque, non più sopprimibile; e ciò non può esser frutto solo, e tanto, della più severa applicazione della legge di pubblica sicurezza e di un complesso di altri provvedimenti concreti, ma — è ben il momento di proclamarlo — è, più che frutto, il prodotto del principio di organizzazione nazionale.

Un Regime che ha quadri ed ordini per tutte le singole energie di cui è costituita la forza del popolo; in cui il fanciullo, l'adolescente, l'uomo, trovano tutti un posto da occupare e, se non una missione da assolvere, almeno un dovere da compiere, e un dovere che supera i confini del proprio interesse per spaziare nel campo della vita collettiva; un Regime che più non offre lo Stato a bersaglio indifeso di odio e di vilipendio, ma lo afferma espressione necessaria della dignità, della forza, della vita stessa della Nazione, e la Nazione non contrappone all'umanità; ma impone come primo termine, ed intrascurabile, dopo la famiglia, nella catena delle solidarietà umane; un Regime in cui l'atavico impeto volontaristico del popolo italiano anziché lasciar pervertire e disperdere in utopie sociali che sboccano nella depressione degli ideali e nell'abbassamento del senso morale, convoglia, disciplina, recluta a guardia dei confini o delle colonie, dei boschi o dei porti o delle strade ferrate, di tutto ciò che è insieme ricchezza ed orgoglio della nazione; un Regime insomma che ha conciliato il singolo alla legge e in tutti ridestato prima il pensiero, poi l'istinto della responsabilità; un Regime

come questo ha, per effetto del principio stesso di organizzazione nazionale, diminuito ed infrenato la fiumana del delitto, sostituito la simpatia sociale, che è rimedio del male, a quella polverizzazione psichica che era causa ed *humus* del male. Le nostre leggi particolari potranno essere oggetto di discussione o di revisione: questa, invece, è certezza che il Regime già colloca nel novero delle sue innegabili conquiste. Ed il nuovo Codice penale potrà essere e sarà arma poderosa nella lotta ulteriore contro il delitto, ma la lotta è stata già avviata e vinta in gran parte, per virtù della nuova atmosfera politica e morale che il Regime ha creata.

Tanto è ciò vero che, in generale, ed in conformità dei massimi fulcri del Regime — solidarietà nazionale fra gl'individui, riconsacrazione dei valori ideali, e della proprietà privata — è visibile anche la diminuzione dei delitti contro la proprietà e contro la fede pubblica, altra espressione, questi ultimi, e su scala più vasta, dei delitti contro la proprietà.

Ma v'è qualche ombra nel quadro. Bisogna discernere per poter provvedere; bisogna saperlo dire a noi stessi.

Nello stesso gruppo dei delitti contro le persone è davvero ingente l'aumento di quelli commessi nel Lazio, dal 1922 ad oggi, con un aumento di circa la metà nel 1926 rispetto al 1922. In quello dei delitti contro la proprietà, grave è l'aumento nel distretto di Trieste e nell'Abruzzo; quasi dovunque notevole, quello dei delitti contro la pubblica amministrazione; dovunque, e sensibilmente, tranne nella Campania, nella Basilicata e nelle Puglie, l'aumento dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Non mi sembra che le ragioni possano cercarsi nel solo aumento della popolazione, poichè questo dovrebbe essere fattore di aumento di tutte le categorie di delitti. Le ragioni sono, in molta parte, oscure, ed io da ciò prendo argomento per due proposte: l'una concerne il metodo di rilevazione dei dati statistici; l'altra, l'utilizzazione dei mezzi scientifici, di cui possiamo disporre, nella lotta contro il delitto.

Quanto alla prima, conviene riconoscere che il dato statistico, pupilla della realtà, è stato sempre, sul terreno giudiziario, quasi negletto: la raccolta dei dati procede in modo pigro e lento, riducendosi ad allineare cifre in fascicoli che pochi leggono. Nessuna efficacia fin oggi ha spiegato, in questo campo, la fondazione dell'Istituto centrale di stati-

stica, nel quale il Governo volle un perfetto e pronto strumento visivo dei fenomeni sociali. Dev'essere compito di questo Istituto vedere nel fenomeno della criminalità il capitolo della crisi, se non della patologia, sociale, ed inserirlo, per meglio poterne scoprire i caratteri e le cause, nel complesso degli altri maggiori fenomeni della nazione. Senza questi punti di raccordo, non si riuscirà mai a fissare i punti in cui l'opera della legislazione e del Governo dovrà più aspramente colpire le radici del male, e ben determinare i modi come eliminarle.

Non so non rilevare qui, sia pure in modo rapidissimo, che i dati relativi alla giustizia penale, nel primo annuario dell'Istituto di statistica (1927), si fermano al 1924, e riproducono gli stessi schemi, insufficienti ed esanimi, che si adottarono sempre in passato!

Inoltre: la criminalità presenta aspetti svariati, conformi alla varietà delle cause, da una zona all'altra d'Italia, ed è a stabilire questa sua distribuzione topografica, e non agli scopi troppo vaghi ed universalistici cui mirava la sociologia criminale di un tempo, che deve servire la statistica, per un più utile impulso all'apprestamento dei rimedi.

Pur troppo, nella formazione delle statistiche giudiziarie prevale oggi la cura dei funzionari di cancelleria, e nei discorsi inaugurali prevalgono le cifre indicanti il « lavoro » che le diverse magistrature hanno espletato nell'anno. Io credo, al contrario, che le Procure generali delle Corti d'appello devono diventare organi, non solo di sollecita raccolta e segnalazione dei dati statistici, ma organi di osservazione dell'andamento, delle forme, delle cause e delle condizioni di sviluppo della delinquenza nel rispettivo distretto.

A poco a poco le Procure generali forse diverranno, spontaneamente, organi propulsivi di pratico adattamento, alle esigenze della rispettiva zona, dei mezzi di prevenzione e repressione che la legge esistente disciplina. Ma, ciò che più importa, il Governo, il legislatore, lo studioso avranno ricca e preziosa messe di suggerimenti e di consigli.

La seconda mia proposta concerne, io dicevo, il migliore e più vasto impiego dei mezzi scientifici nella lotta contro il delitto. Il processo, dichiariamolo subito, deve esser trasformato in processo tecnico.

Problema, che io sfiorai soltanto due anni or sono che ora sento il dovere di affrontare e porre nella nuda totalità dei suoi termini.

Ed è problema che può esser risolto solo con provvedimenti legislativi, di concerto fra i ministri dell'interno, della giustizia e dell'istruzione.

La polizia scientifica ha da noi raggiunto una fase di maturità e di perfezione imponente, e non ancora, nell'accertamento della verità giudiziaria, ha il posto che le spetta. All'estero, sì; anzi rischia di diventare merce straniera, mentre ha purissime tradizioni italiane. Il medievale Cospi, che quasi ne fece la prima formulazione, era giudice fiorentino; nostro era un grande sperimentalista, che trent'anni or sono deplorava come nella lotta contro il delitto s'incontrasse anche qualche magistrato dotato della forza di Achille o dell'accorgimento di Ulisse, ma nessuno che possedesse se non la tecnica ed il metodo di Moltke, almeno quelli di un ufficiale del suo Stato maggiore; nostro, l'Ottolenghi, che in proposito ha dignità di maestro ovunque apprezzato.

Orbene, nelle procure del Re e negli uffici di istruzione non giunge neppure quella magnifica pubblicazione che è il Bollettino di polizia scientifica che si pubblica qui, organo della scuola di Roma, ed i nostri magistrati non apprezzano i metodi di questa scuola di polizia, perchè — confessiamolo — non li conoscono. Ed i vantaggi sarebbero incalcolabili: brevità di istruttorie, certezza di risultati, economia di tempo, di energie, di personale.

È un antico postulato che, dove la verità si nasconde nel mistero la parola degli uomini, cioè dei testimoni, soccorre poco, male, di rado: che bisogna liberare i processi dal veleno delle testimonianze. Ma le cose non mutano!

Ora è qualche mese, in un processo di uxoricidio a Trieste, si sono spese lunghe giornate per accertare quale fosse l'ordine dei mobili nella stanza in cui era avvenuto il delitto: con i metodi in uso negli Stati Uniti sarebbe bastata una fotografia! E nell'Università di Losanna si svolge un corso di fotografia giudiziaria.

In un altro processo recente, io sostenni, sulla base delle poche tracce che si erano salvate dalla omessa applicazione dei metodi di polizia scientifica, che un omicidio era stato commesso non nel giorno stabilito dall'istruttoria, ma almeno otto giorni dopo, con la conseguenza di tutto uno spostamento di responsabilità: gl'increduli sorrisero, ma un imputato mi confessò l'esattezza della mia ricostruzione!

Studiate, raccolte a tempo e tecnicamente quelle tracce, il dibattito non sarebbe

neppure sorto e la difesa sociale se ne sarebbe avvantaggiata.

Un giorno potrà forse scriversi, e sarà lavoro attraente e triste, la storia dei più gravi errori che il ritardo nell'adozione di questi metodi a scopi giudiziari sarà costato alla giustizia degli uomini.

Sembra ormai giunto il momento di provvedere.

Nella materia tre restano gli atti fondamentali: il Regio decreto Zanardelli del 1903 che impose a tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza l'obbligo di frequentare la scuola di polizia scientifica; la circolare Fani del 1910 che ne illustrò i vantaggi; la circolare De Bono del 1923, che questi vantaggi mise in maggiore risalto.

E tre risultati salientissimi sono fra noi raggiunti: la cartella biografica, che la quarta sessione della Commissione di polizia criminale di Amsterdam indica a modello, e fa voti divenga di uso generale, ma sotto marca straniera, per stabilire le connessioni esistenti fra i malfattori e i loro delitti; la cartella d'identità Federzoni; la cartella relativa al servizio di prevenzione e di repressione dell'uso degli stupefacenti, che la Segreteria generale della Società delle Nazioni riconosce la migliore nel mondo.

È poco. È appena un inizio, ed è indispensabile, urgente procedere oltre.

Non basta diffondere il servizio d'identificazione e di segnalamento, specie dactiloscopico, degl'individui delinquenti, pericolosi o sospetti, ma bisogna, più che diffondere, poichè l'applicazione è sparuta, istituire le indagini tecniche di polizia giudiziaria come mezzo essenziale di lotta contro il delitto. Bisogna, più che agevolare, imporre gl'interventi della polizia scientifica per la scoperta e l'identificazione dei rei, la ricostruzione delle modalità del delitto, la determinazione della pericolosità dei colpevoli.

In America ed in Inghilterra si vanno organizzando sulla base del « ritratto parlato » di Ottolenghi, col così detto *Modus operandi System*, i casellari non dei rei, ma dei reati secondo le peculiari modalità. Noi ne siamo molto lontani!

Non dispiaccia qualche cifra.

Nel 1923 l'autorità di pubblica sicurezza richiese 157 sopraluoghi: i carabinieri 7, l'autorità giudiziaria 11; nel 1924, rispettivamente: 145, 7, 12; nel 1925: 205, 5, 4; nel 1926: 174, 4, 7; nel 1927: 273, 10, 8.

Minimo è il contributo cioè che alla polizia scientifica è chiesto dall'autorità giudiziaria.

Ora, io reputo che, come queste scuole debbono essere frequentate dagli ufficiali di pubblica sicurezza, debbano nell'avvenire esser frequentate dai magistrati, che, nella immancabile specializzazione del magistrato penale dal magistrato civile, dovrà dedicarsi agli uffici dell'istruttoria o del pubblico ministero.

Dal 1902, in cui la Scuola di polizia scientifica cominciò a funzionare, si sono svolti ben 67 corsi d'istruzione, frequentati in complesso da 2560 funzionari di pubblica sicurezza, dei carabinieri, della Regia marina e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Non uno di questi corsi è stato mai frequentato da un magistrato!

Ora non può aversi nè utile collaborazione della polizia nelle indagini affidate al magistrato, nè completo rendimento di polizia scientifica, nè illuminata funzione direttiva del magistrato sulle indagini, che diverranno sempre più ampie, della polizia, se non si assicura al magistrato la conoscenza di questa branca delicata e complessa del sapere scientifico. Avremo, altrimenti, condannato alla ruggine una preziosa arma del pensiero e della pratica.

E ciò sarà più indispensabile domani.

L'articolo 134 del progetto del Codice penale prescrive che la pericolosità del delinquente sia studiata anche sul fondamento delle modalità e delle circostanze del fatto. E siccome le misure di sicurezza, che rappresentano la più originale e salutare innovazione del nostro ordinamento giuridico penale, possono non soltanto essere applicate, ma modificate durante l'espiazione, e revocate e nuovamente applicate, è necessario fornire ai giudici il mezzo duttile e sicuro per potere in ogni momento attingere a questa prova della pericolosità, che le circostanze del delitto offrono. E ciò non potrà ottenersi che introducendo l'obbligo, in ogni processo, dei rilievi propri della polizia scientifica e della loro trasmissione al magistrato, come atto necessario di avviamento dell'istruttoria.

La polizia è un capitolo ed un organo del processo penale. Queste proposte, ne son certo, troveranno accoglimento nell'ordinamento giudiziario e nel nuovo diritto processuale.

Sarà innovazione degna del genio italiano, che propagò nella scienza il metodo sperimentale; degno della civiltà del tempo nostro, del ritmo rapido e netto ch'esso imprime alla vita degli uomini e dello Stato.

Non basta però organizzare l'uso del dato statistico e dei mezzi tecnici di indagine giudiziaria. Bisogna a tutto ciò aggiungere la migliore e più costante applicazione possibile del criterio d'interpretazione della legge da parte del giudice.

Lambisco soltanto, e con trepido pensiero, poichè non posso celarmene le enormi difficoltà, il problema a cui l'onorevole guardasigilli ed il Regime attendono da tempo: la ricerca dei mezzi necessari a facilitare, almeno, l'uniformità della giurisprudenza. L'unificazione delle Corti Supreme, l'istituzione dell'ufficio del massimario presso la Corte di cassazione, la promessa istituzione dell'ufficio del ruolo, sono, a mio parere, delle tappe, non sono la soluzione.

Difficile, senza dubbio, la soluzione. Difficile perchè la sola enunciazione del quesito, uniformità della giurisprudenza, sembra implicare il concetto della cristallizzazione del pensiero giuridico, ciò che la mente respinge, perchè il pensiero non si arresta, la dottrina non si impaluda, la realtà sociale affaccia sempre nuovi problemi e impone sempre nuove soluzioni.

Ma tutto è nel contenere il problema in termini relativi e reali. Così facendo, si può forse con altrettanta sicurezza dire che ben si possono integrare, e portare oltre, i tre provvedimenti finora adottati.

Il pensiero sociale o giuridico, raggiunta una certa conclusione, non la cambia con un'altra istantaneamente: per farlo, avrà bisogno di una elaborazione se non lunga, ampia. L'intervallo fra l'una e l'altra posizione del pensiero può essere dominato nella giurisprudenza da qualcosa di stabile, da qualcosa, se non altro, di meno instabile che la sconfinata volubilità della giurisprudenza oggi non fornisca.

Mi domando infatti se non sia il caso di trar profitto da alcuni principi che la legislazione fascista ha già raggiunti, e che sono i più originali nell'organismo giuridico nostro. Il diritto non è un organismo, in cui, come in tutti gli organismi, gettato un fermento, questo si spande per tutto il sangue e per tutte le membra? È sempre esistita la funzione consultiva del Consiglio di Stato, eccitabile anche all'infuori di una controversia concreta. Ma io mi domando se un germe più fecondo di soluzione non si possa trarre dai poteri della magistratura del lavoro, la cui sentenza in determinate circostanze ha non solo efficacia rispetto alle parti interessate nella vertenza, ma rispetto a tutti coloro che hanno identità

di interesse. Qui il potere del magistrato tocca gli orli del potere legislativo, e la sentenza del giudice quelli della norma giuridica.

Posto ciò, io mi domando ancora se, quando il conflitto della giurisprudenza su un dato oggetto ha raggiunto una certa acutezza sì da palesarsi insolubile per le vie normali, non possa intervenire un'altra autorità — ad esempio il ministro od il Procuratore generale della Corte Suprema, per propria iniziativa o con l'autorizzazione del ministro — ad eccitare, in via di massima e di soluzione, il responso delle sezioni unite, che costituisca da quel momento la interpretazione della norma e la fine del conflitto.

Sarebbe il conferimento al massimo organo giurisdizionale di un'attribuzione consultiva, con effetti più prossimi alla portata della norma giuridica che a quella della sentenza. E sarebbe forse mezzo utile quasi a rinnovare l'attualità della legge, quando il bisogno se ne presenta, attraverso una interpretazione maturata nell'asprezza stessa del conflitto.

Il pensiero — chi lo nega? — e la vita sociale continuerebbero ad evolversi, e quando l'uno e l'altro avessero davvero espresso la necessità di un altro indirizzo, anche la giurisprudenza muterebbe. Ma intanto cesserebbe uno stato di cose che spesso trasforma un contrasto di giurisprudenza in una vera disuguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Se si riflette, per citare uno dei casi di più stridente dissidio, che una delle sezioni penali della nostra Corte suprema persevera nel dichiarare inammissibile, per determinati motivi, il ricorso contro le sentenze assolutorie per insufficienza di prove, mentre l'altra, con la stessa costanza, lo dichiara ammissibile, non è chi non veda che quasi, non più la giustizia, ma il caso e la fortuna si assidono arbitri per i cittadini nell'applicazione della legge, in quanto basta che un cittadino veda il proprio ricorso assegnato all'una o all'altra sezione per vedere nell'uno o nell'altro modo risolta la pregiudiziale dell'ammissibilità. Aver unificato le Corti Supreme per garantire la maggiore uniformità della giurisprudenza e constatare conflitti simili, non è vedere quasi frustrato lo scopo dell'unificazione?

E questi non sono casi in cui un particolare ufficio occorra per raccogliere precedenti e ricostruire la storia di una massima; sono conflitti che si svolgono in condizioni di contemporaneità tale da denunciare l'imperioso bisogno di un rimedio.

Sarebbe difficile, nella soluzione da me proposta, la determinazione preliminare del momento utile a promuovere la massima interpretativa, ma ciò sarebbe rimesso alla prudenza dell'autorità competente a promuoverla: sarebbe uno dei mille casi in cui un sovrano potere discrezionale regola, nel nostro diritto, l'uso di una facoltà giuridica.

Pongo fine al mio dire. In un regime che dei fenomeni giuridici e sociali cerca le cause per aggredirle o secondarle, e che di innovazioni, quando rispondano allo spirito del sistema, non teme, queste proposte, queste idee ho sentito di poter formulare; con convinzione di studioso, ho sentito di doverle formulare. (*Vivissimi, prolungati applausi — I membri del Governo e moltissimi deputati si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. (*Segni di attenzione*). Onorevoli camerati! La relazione del bilancio della giustizia, dovuta all'onorevole Quirico, così minuziosa, così precisa, così ricca di dati, mi dispensa da un esame approfondito dello andamento dell'Amministrazione della giustizia nei suoi diversi rami.

Mi limiterò pertanto ad alcuni accenni generali sull'indirizzo della politica legislativa del Governo fascista e risponderò agli oratori che mi hanno preceduto.

L'opera più importante alla quale il guardasigilli dà un contributo, si può dire, quotidiano è la grande opera di riforma, per la quale giorno per giorno sulle rovine dello Stato liberale-democratico si va costruendo lo Stato fascista.

Lo Stato fascista è in cammino; esso si delinea già nell'imponenza del suo aspetto, massiccio, solido, quadrato.

Dal punto di vista sostanziale, lo Stato fascista abbondona l'agnosticismo dello Stato liberale-democratico; ha un suo contenuto, una sua volontà. Ha un contenuto nazionale, anzi tutto: esso vuole realizzare, dentro e fuori dei confini, gli ideali della nazione italiana. Ha poi un contenuto etico, religioso, sociale. E a servizio di questi altissimi fini pone una volontà concreta, positiva, inflessibile, e rivendica a sé tutte le forze, tutti gli strumenti, tutti i mezzi necessari per realizzarla. Rivendica a sé, cioè, totalmente, la sovranità, sostituendo al dogma della sovranità popolare quello della sovranità dello Stato.

Questa concezione ha trovato già in una serie di leggi la sua espressione concreta.

Lo Stato fascista pertanto è in atto. Stato veramente sovrano, che ha finalmente trionfato di tutte le forze disgregatrici interiori, gruppi, partiti, organizzazioni, a cui era stato per l'innanzi costretto ad abbandonare brani della sovranità. Gli italiani hanno oramai, per merito principalmente di Benito Mussolini, dopo secoli di smarrimento e di oblio, riacquisito il senso dello Stato. È questa una delle più grandi conquiste del fascismo, che dobbiamo consolidare, perfezionare, integrare.

Gli ultimi ostacoli che si frappongono a una piena realizzazione dello Stato fascista sono oggi annidati nei codici, nei vecchi codici, elaborati in un'epoca, in cui la rinuncia dello Stato nazionale ai più efficaci presidi della sua sovranità parve sublime esempio di dedizione ai nuovi ideali liberali, e più ancora nei codici rinnovati negli ultimi quarant'anni, dico nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, in cui i diritti dello Stato, che sono l'espressione delle necessità stesse della sicurezza sociale, erano stati ancor più gravemente manomessi a vantaggio dei pretesi diritti dell'individuo.

Dal punto di vista politico considero, pertanto, come parte essenziale della revisione della nostra legislazione codificata, la riforma dei codici penali e di procedura penale.

Questa riforma è in via di avanzata elaborazione. Un progetto di codice penale compilato da un Comitato di giuristi sotto la mia personale direzione è già stato pubblicato, ed ha raccolto il plauso dei competenti. A proposito di questo progetto non posso lasciar senza replica una affermazione dell'onorevole De Marsico.

Non è punto vero che su quest'opera di riforma legislativa io chieda il silenzio. Tutt'altro! Il progetto di Codice penale è stato invece pubblicato, diffuso a migliaia e migliaia di copie; le rappresentanze della magistratura, del foro, della cattedra, sono state espressamente interpellate; pareri numerosi, autorevoli, pregevolissimi sono già pervenuti e costituiscono un contributo di primo ordine alla elaborazione del nuovo Codice. La discussione è aperta sui giornali, sulle riviste. Io non solo accetto, ma chiedo il contributo di tutti i competenti perchè quest'opera riesca il più possibile perfetta. Naturalmente, ci sono punti fondamentali, di carattere essenzialmente politico, che concernono la concezione stessa fascista della

Società e dello Stato, che considero fermi ed acquisiti. Il Fascismo non può, senza rinnegare se stesso, concedere, su questo punto, nulla agli avversari. Ma tutte le osservazioni e le critiche che tendono a migliorare il progetto, senza alterarne le fondamentali linee politiche, sono accolte volentieri e tenute nel massimo conto.

Ma non soltanto il Codice penale e il Codice di procedura penale hanno bisogno di revisione, affinchè la nostra legislazione codificata si ponga al livello della restante legislazione e risponda alla nuova concezione fascista dello Stato e dei suoi fini.

L'opera qui è meno incisiva; gli altri codici hanno infatti una minore importanza politica; ma una certa importanza politica l'hanno tutti. Basti considerare il Codice civile, specialmente nella parte che riguarda il regime della famiglia. Il Codice del 1865 in questo risponde abbastanza bene alla nostra concezione fondamentale; ma bisogna perfezionarlo. Vi sono problemi che sono sorti posteriormente alla unificazione legislativa, soprattutto il problema demografico, che oggi si pone in prima linea fra i più importanti della vita e dell'avvenire dell'Italia.

Ho nominato perciò una commissione mista di studiosi dei problemi demografici e di giuristi, che attende allo studio di questa materia importantissima, per esaminare quali istituti del Codice civile debbano essere sottoposti a revisione, dal punto di vista dello sviluppo demografico del popolo italiano.

La riforma degli altri codici, il Codice di commercio e quello di procedura civile, ha un carattere più propriamente tecnico, ma non senza riflessi politici. Nella riforma del Codice di commercio, per esempio, non è possibile seguire la tradizione liberistica del Codice del 1882 in materia di società commerciali, come non è possibile non intervenire più efficacemente a tutela del credito pubblico in materia di fallimento.

Quest'opera di revisione dei codici procede, con la ponderazione necessaria, ma rapidamente. Quando essa sarà terminata il nuovo Stato fascista avrà acquistata intera la sua fisionomia.

In verità lo Stato fascista è forse lo Stato che nella storia, dopo la caduta dell'Impero romano, si è affermato con maggior vigoria. Neanche gli Stati costituiti dalle grandi monarchie d'Europa, all'epoca delle formazioni nazionali, avevano raggiunto il grado di solidità che ha oggi lo Stato fascista. Quegli Stati si erano infatti costituiti dopo lotte

secolari contro le forze che nel medioevo avevano usurpato la sovranità, soprattutto contro il feudalesimo. Tali lotte, durissime, erano non di rado cessate con un compromesso. Lo Stato fascista invece non è effetto di alcun compromesso. Sotto più di un riguardo solo nell'antica Roma noi possiamo trovare l'esempio di uno Stato così solido, così forte, così integralmente sovrano come lo Stato fascista.

Ma tuttavia, costituendo un forte Stato, noi non abbiamo inteso affatto di ritornare a forme politiche ormai superate. Lo Stato fascista è fortissimo, ma non è Stato assoluto; è fortissimo, ma non è Stato oligarchico, è fortissimo, ma non è Stato di polizia. Al contrario. Esso ha le sue radici solidamente piantate nelle masse. Lo Stato fascista è bensì uno Stato di autorità, ma è anche uno Stato popolare, che per mille vie penetra nelle masse, le guida spiritualmente, ne sente i bisogni, ne vive la vita. (*Approvazioni*).

Una quantità di istituzioni consentono allo Stato fascista di vivere vicino all'anima del popolo, ma principalmente le tre grandi istituzioni del Regime: il Partito, la Milizia, i Sindacati.

Il Partito è la nostra milizia politica. Vive la vita del popolo italiano, ne ascolta i desideri, ne interpreta i sentimenti, lo sorregge nelle difficoltà, ne forma la coscienza civile.

Esso interviene ogni giorno a dare la sua opera disinteressata e vigile alla risoluzione dei grandi problemi nazionali: o che si tratti del problema del caro-vita, o che si tratti del problema degli affitti, o che si tratti del problema della rivalutazione della moneta, il Partito fascista è sempre al suo posto, pronto a guidare il popolo italiano e a illuminarlo.

La Milizia è l'espressione più pura della rivoluzione. Milizia volontaria, e volontaria integralmente, non soltanto nel momento iniziale dell'arruolamento, ma ad ogni momento, perchè occorre il consenso del milite ogni giorno perchè esso continui a rivestire la divisa.

La Milizia è lo strumento — dopo il Partito — più attivo, più vigile, di comunicazione tra il popolo e lo Stato. Ogni popolano che riveste la nobile divisa di milite sente di essere parte dello Stato, partecipa della sua sovranità.

E lo stesso dicasi dei Sindacati. Tutelando gli interessi economici delle masse, i Sindacati se ne fanno interpreti presso il

Governo, e sono gli anelli della catena non discontinua, che va dal Capo del Governo all'ultimo dei cittadini.

I Sindacati hanno risolto, e vanno risolvendo non solo il problema della pacifica convivenza fra le classi, della composizione con mezzi legali dei conflitti inevitabili fra di esse, ma anche quello della migliore organizzazione della produzione e della migliore distribuzione della ricchezza.

Al contrario delle vecchie corporazioni medioevali, che erano organizzazioni sorte fuori dello Stato e viventi fuori di esso, i nostri nuovi Sindacati fanno parte dello Stato, e sono, per lo Stato, elemento di forza e di prestigio. Quando, pertanto, si parla di Stato sindacale o di Stato corporativo, si dice cosa giusta, ma a patto di intendersi sul significato della parola. Lo Stato corporativo non è lo Stato in mano alla corporazione, ma la corporazione in mano allo Stato. È lo Stato che riconosce i Sindacati, li assume come propri organi, si serve di essi per avvicinarsi alle masse, curarne il benessere materiale e morale, comprenderle e rendere loro giustizia.

E accanto a questi tre grandi organismi, Partito, Milizia, Sindacati, altri ogni giorno, onorevoli camerati, formidabili per la loro struttura, sapienti per la loro azione, si vanno costituendo, i quali sempre più realizzano quella penetrazione in profondità dello Stato nelle masse che è essenziale nel Regime Fascista.

Così l'organizzazione giovanile, l'Opera nazionale Balilla, così ben condotta, che conta già un milione di iscritti, formidabile forza attuale, più formidabile forza avvenire della Nazione. Così le organizzazioni sportive, tutte oggi controllate dal Partito fascista e tutte ispirate da un unico sentimento, l'amore della patria, da una sola volontà: rendere la gioventù italiana forte e pronta ad ogni cimento.

Così l'Opera del dopolavoro, altra ammirabile organizzazione fascista, che eleva lo spirito e fortifica il corpo dei lavoratori dopo l'aspra fatica del giorno, la quale conta già un milione di iscritti. Così, infine tutte le molteplici opere assistenziali, che sorgono ogni giorno, manifestazioni ammirabili della perenne vitalità del Regime.

Tutte queste forze, tutte queste organizzazioni prosperano nello Stato, non fuori dello Stato, non al di sopra dello Stato; nello Stato, ma vicino all'anima popolare; per esse il Regime Fascista che non è un Regime democratico nel vecchio senso, diventa un

Regime di popolo; che vive con le masse e governa con le masse. (*Vivissimi applausi*).

Pochi esempi ci offre la storia, possiamo dirlo con alto orgoglio, di uno Stato in cui l'autorità e l'amore del popolo si armonizzano in guisa così perfetta. Forse non ve ne è nessuno. Soltanto la chiesa cattolica, durante un duro millenario travaglio, è riuscita a creare una organizzazione di cui è grande la forza di coesione e grande al tempo stesso la forza di penetrazione nelle masse.

Questa opera meravigliosa non è che agli inizi. Noi la perseguiremo e la perfezioneremo, realizzando compiutamente il nuovo Stato fascista fortissimo, ma popolare.

Il nuovo Stato fascista ha un'altra caratteristica: esso è in via di risolvere il contrasto fatale tra le necessità dell'organizzazione politica e quelle di un armonico sviluppo della personalità umana. Tale sviluppo è un interesse stesso dello Stato, perchè l'insufficiente sviluppo delle personalità si riflette sullo Stato come causa di degenerazione e di decadenza.

Questa necessità dello sviluppo della personalità umana è stata soddisfatta dalle vecchie concezioni dell'individualismo liberale democratico a tutto scapito della sovranità dello Stato, con gravi conseguenze, a sua volta, sulla stessa vita individuale, che non è possibile senza la tutela di uno Stato vigoroso e bene organizzato.

Orbene, la conciliazione tra l'autorità dello Stato e lo sviluppo dell'individuo, tormentoso problema di ogni tempo, il fascismo sta per attuarla. Lo Stato fascista, infatti, oltre che essere uno Stato popolare, è anche uno Stato giuridico, vale a dire uno Stato forte, ma nella legge, forte, ma con giustizia. Il sentimento della giustizia, primordiale nell'uomo, è sviluppatissimo nel popolo italiano. Lo Stato fascista intende questo ideale della giustizia, la fa suo, lo realizza al massimo grado.

Una delle istituzioni in cui la giustizia si attua nei suoi aspetti più delicati è quella della giustizia amministrativa. Tale istituzione, che è merito di Francesco Crispi avere creato, non è stata toccata dal fascismo. Il fascismo, che pur vuole lo Stato fortissimo, vuole anche che la pubblica amministrazione usi con giustizia dei poteri che le sono conferiti dalla legge. Donde la necessità di un sistema di controlli, di natura necessariamente amministrativa, sugli atti della stessa amministrazione.

Ed in un altro campo il fascismo ha realizzato la giustizia: nel campo dei conflitti del

lavoro. Quando lo Stato fascista, per porre fine alla vecchia disordinata lotta di classe, ha vietato la serrata e lo sciopero, ha contemporaneamente costituito la magistratura del lavoro e ha fatto giustizia fra le categorie e le classi.

Questo ideale della giustizia, che non contraddice affatto con l'idea dello Stato forte e sovrano, ma lo perfeziona e lo integra, è stato e sarà da noi costantemente perseguito.

Ma perchè giustizia sia fatta, come è necessario, la magistratura deve restar all'infuori e al disopra delle piccole beghe, dei contrasti locali, che sono inevitabili anche in regime fascista. Il Governo vigilerà perchè la giustizia sia sempre e in ogni caso giusta.

Dopo questo rapido esame dei caratteri fondamentali del nuovo diritto pubblico italiano, che il fascismo va creando, dirò brevemente qualche cosa sui vari aspetti della specifica attività del Ministero, a cui ho l'onore di presiedere.

Intorno all'ordinamento giudiziario, tema che l'onorevole relatore ha trattato largamente, e su cui si è intrattenuto particolarmente, nell'attuale discussione, l'onorevole Bertacchi, sono lieto anzitutto di fare alla Camera una dichiarazione. La magistratura italiana ogni giorno più s'impregna dello spirito fascista. Nè è questo fenomeno di adattamento a contingente necessità del momento; si tratta invece di una lenta, ma continua penetrazione della dottrina politica e sociale del fascismo in un ambiente coltissimo e spiritualmente preparato, ma certo non facile, perchè formatosi intellettualmente in un periodo di predominio assoluto, nel campo del diritto, delle dottrine individualistiche del giusnaturalismo francese. Tuttavia, la propaganda di idee fatta dal fascismo negli ultimi anni, ha avuto, in questo ambiente, grande successo, ed ha raccolto i più larghi consensi. Noi abbiamo dimostrato ai nostri avversari, ed anche agli agnostici, che il Fascismo non è solo un movimento di giovani ardenti, non è solo espressione della rinnovata vita della nazione, ma è anche un compiuto, organico sistema di idee, una nuova filosofia sociale e politica.

Orbene, presso i magistrati, portati dalle necessità stesse del proprio ministero all'esame spassionato e obiettivo dei fatti e delle idee, nessuna propaganda è più efficace che quelle dei fatti e delle idee. Delle idee specialmente, che hanno, sugli spiriti colti, così potente forza di attrazione.

A quest'opera di penetrazione intellettuale io attribuisco valore decisivo per la formazione di una magistratura, che sia, come deve essere, non soltanto col sentimento ma anche con la ragione, fascista. In quest'opera di formazione spirituale il compito del ministro della giustizia acquista grande rilievo. Rispettando scrupolosamente l'indipendenza della magistratura, nelle sue funzioni di dispensatrice della giustizia nei casi concreti, il Guardasigilli ne diviene il capo e la guida spirituale. Compito arduo, ma nobilissimo, che io rivendico altamente a me stesso.

Esempi numerosi dimostrano che lo spirito della magistratura si va sempre più adeguando alla dottrina politica e giuridica del fascismo. In primo luogo i discorsi dei procuratori generali pronunziati in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario; li leggo accuratamente e vi trovo molte volte osservazioni, spunti, enunciazioni di idee, che costituiscono veri contributi alla concezione fascista del diritto e dello Stato. Il che, del resto, è naturale. La concezione fascista dello Stato è molto più vicina all'animo dei magistrati depositari di una delle più gelose funzioni della sovranità, di quello che non fossero le vecchie concezioni liberali democratiche.

Anche le risposte che la magistratura ha dato alla mia richiesta di parere sopra il progetto di Codice penale sono perfettamente coerenti alla nuova concezione dello Stato che ispira questo documento legislativo.

La magistratura è indubbiamente operata di lavoro: le cifre lo dimostrano. Soltanto le sentenze civili pronunziate dai pretori, dai tribunali, dalle Corti di appello, e dalla Cassazione, cioè dalla magistratura togata, (esclusi perciò solo i giudici conciliatori), che erano nel 1920, 184,000, sono diventate nel 1927, 287,000, sono cioè aumentate di un terzo, mentre il personale delle magistrature dal 1920 ad oggi è diminuito di circa 500 magistrati. Il confronto tra queste cifre è l'elogio, per me, migliore che si possa fare della magistratura italiana.

Io non toccherò qui il problema della riforma dell'ordinamento giudiziario. Molto se ne è parlato nella discussione dei precedenti bilanci, e poco avrei da aggiungere a quello che ho detto negli anni passati.

Dirò soltanto che molto mi duole di non poter accogliere il consiglio dell'onorevole Bertacchi di anticipare la riforma dell'ordinamento giudiziario, e di rinviare ad un se-

condo momento, la riforma dei codici. Dal 1865 in poi tutte le riforme dell'ordinamento giudiziario, e sono state numerosissime, hanno avuto il difetto capitale del mancato coordinamento con la riforma della procedura. È per questo che, dopo molti esperimenti, è giusto affermare che il migliore ordinamento giudiziario che l'Italia abbia avuto è pur sempre quello del 1865, fatto insieme con la riforma dei codici.

Io quindi non ricadrò in questo, che sarebbe imperdonabile errore. Non è in verità possibile modificare un organo, se non si modifica la funzione, non è possibile fare una riforma dell'ordinamento giudiziario, se non in connessione con la riforma dei codici di rito. Questo non vuol dire che io non ritenga opportuna qualche anticipazione sulla futura riforma. Tutti coloro che hanno seguito la modesta opera mia, debbono convenire che, dove è possibile, io adotto appunto il sistema delle anticipazioni.

Così una delle riforme che intendo attuare col nuovo ordinamento giudiziario è quella della separazione della carriera dei pretori dalla carriera dei giudici e dei consiglieri di Corte d'appello, ciò che, appunto ha auspicato l'onorevole Bertacchi nel suo interessante discorso. Orbene, ho già ottenuto dal mio collega alle finanze il consenso a nominare tra i vice-pretori che abbiano i necessari requisiti un certo numero di reggenti di pretura. Il relativo provvedimento è in via di attuazione: sono stati ormai nominati, circa duecento reggenti, i quali fanno ottima prova. La scelta di questi giovani magistrati non è fatta col vecchio sistema dei concorsi per esami, sistema che ha molti difetti. Ho invece adottato un metodo di selezione che consiste nell'ammettere al tirocinio come vice-pretori solo i giovani che dimostrano di avere seguito gli studi universitari in modo particolarmente lodevole. Questo della carriera universitaria è un importante elemento di giudizio, purchè sia adoperato con discernimento, tenendo presenti non solo i risultati degli esami di laurea, ma anche quelli degli esami speciali. Chi ha superato gli esami speciali con punti elevati e si è fatto onore all'esame di laurea è certamente un serio e valente giovane. Naturalmente bisogna fare una certa discriminazione tra università e università, perchè non da per tutto gli studi si compiono con la stessa serietà, nè gli esami sono giudicati con la stessa severità. Tale discriminazione, quando sia fatta sistematicamente e consa-

crata nell'ordinamento giudiziario, può costituire anche uno stimolo alla sempre maggiore elevazione degli studi universitari.

Il giovane così scelto, viene sottoposto ad una pratica di alcuni mesi; al termine del tirocinio, un consigliere di Corte d'appello si reca in ispezione presso la pretura dove il vice-pretore esercita le sue funzioni; assiste alle udienze civili e penali, esamina le sentenze redatte dal giovane magistrato, raccoglie le informazioni sulla sua condotta pubblica e privata, sul suo carattere, sul prestigio che ha saputo acquistarsi. Se il giudizio è favorevole, il vice-pretore è nominato reggente di una pretura. Se è contrario, anche la nomina a vice pretore viene revocata. Talvolta, l'esperimento viene prolungato.

È questo un sistema nuovo, un po' fuori della linea dei vecchi ordinamenti. Posso assicurare però che dà ottimi risultati.

Intanto, coi reggenti di pretura, non solo si riesce a ovviare all'inconveniente delle preture prive di titolare, altre volte lamentato e che va eliminandosi, ma si riesce a formare gradatamente un corpo di magistrati, pronti a costituire il futuro ruolo dei pretori.

E così quella separazione delle carriere, che non era mai stato possibile attuare ai miei predecessori, per la resistenza naturalmente opposta dai magistrati che avevano acquisito il diritto alla carriera dei tribunali, sarà realizzata automaticamente senza ledere i diritti quesiti di alcuno.

Lo stesso dicasi per il sistema delle promozioni, materia ardua, nella quale ho pure ritenuto di fare, in via di esperimento, una anticipazione del futuro ordinamento col decreto del 30 dicembre 1926, che è in piena applicazione, e ha fatto, in generale, buona prova.

Del resto, ritengo che il rinvio delle riforme giudiziarie sia utile anche per attendere un momento più propizio per il bilancio dello Stato. Io mi auguro, infatti che, a tempo più opportuno, sia possibile chiedere al bilancio dello Stato qualche sacrificio a vantaggio della magistratura, ciò che sarà certo facilitato dalla riforma e dalla semplificazione dei congegni procedurali. Migliorando i congegni procedurali, sarà possibile infatti diminuire il lavoro della magistratura, il che consentirà anche la diminuzione del numero dei magistrati.

La magistratura avrà coi nuovi codici un compito difficile, evidentemente assai più difficile di quello che adempie oggi, soprattutto in materia penale.

Il nuovo Codice penale affida al magistrato i più ampi poteri. Nel nuovo Codice penale infatti è bensì riaffermato, come era necessario, il principio della responsabilità individuale, il principio quindi della imputabilità fondata sulla capacità di intendere e di volere, ma, al tempo stesso sono adottate misure di sicurezza per i delinquenti socialmente pericolosi. Cesserà così, tra l'altro, l'indegno spettacolo di delinquenti assolti per infermità di mente e dimessi dal manicomio il giorno dopo l'assoluzione. Cesserà lo spettacolo di delinquenti abituali, che dopo decine di condanne, sono rimessi in libertà con grave pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Ma è evidente che questo giudizio sulla pericolosità del reo richiede dal magistrato una somma di qualità e di cognizioni, che deve far pensare.

Il magistrato non sarà più soltanto un indagatore minuto e accurato dei fatti, un interprete fedele della legge; dovrà anche entrare nell'animo del delinquente, indagarne i precedenti personali e familiari, la capacità a delinquere, la pericolosità sociale. Ora tutto ciò richiede cognizioni speciali, di natura non giuridica, per cui la magistratura penale dell'avvenire dovrà essere preparata in modo particolare. Su questo punto ha fatto giuste osservazioni l'onorevole De Marsico, alle quali mi associo completamente, anche per ciò che concerne la preparazione del magistrato requirente e inquirente alle indagini di polizia scientifica.

Il compito di questa preparazione non sarà lieve, ma la difesa contro il delitto indubbiamente se ne avvantaggerà grandemente.

L'onorevole Bertacchi ha richiamato la mia attenzione su altri problemi connessi con quelli dell'ordinamento giudiziario, specialmente sul problema delle giurisdizioni speciali. Il frantumamento delle giurisdizioni è fenomeno coevo ai periodi di debolezza dello Stato. Ogni volta che lo Stato perde di autorità e di forza, la giustizia che lo Stato amministra perde la sua unità. Accanto alla magistratura ordinaria pullulano allora i giudici speciali. Un fenomeno di questo genere si è verificato nell'ultimo periodo antecedente alla conquista fascista dello Stato. Era il periodo in cui ogni gruppo sociale voleva avere il suo giudice.

Io credo che il consolidamento dello Stato operato dal fascismo debba condurre, e va infatti già conducendo, alla diminuzione delle giurisdizioni speciali, alla fine di questo frantumamento della sovranità dello Stato. Non

v'è dubbio che a produrre tale fenomeno ha contribuito assai, oltre allo spirito particolaristico che era penetrato in tutti i gruppi sociali, e persino nelle singole amministrazioni dello Stato, anche il fatto che, resasi più complessa la vita sociale e necessaria una somma sempre maggiore di cognizioni nei giudici, il giudice ordinario sembrava disadatto e si richiedeva quindi l'introduzione dell'elemento tecnico nei collegi giudiziari.

Questa esigenza è indubbiamente giusta; ma per soddisfarla non è affatto necessario frantumare la giurisdizione. È possibilissimo riorganizzare la giurisdizione ordinaria in modo che, accanto al giudice ordinario siano posti giudici tecnici, formando collegi misti, per speciali materie. Lo Stato fascista ne ha già dato un esempio insigne con l'istituzione della magistratura del lavoro, la quale è costituita da magistrati togati, e da giudici tecnici che siedono accanto ad essi, in un unico collegio. Tale principio trova una ulteriore applicazione nella riforma recente delle giurisdizioni sulle controversie individuali del lavoro. Come la Camera sa, la Magistratura del Lavoro decide i conflitti collettivi del lavoro e mi sia consentito di dire, sia pure tra parentesi, che sta adempiendo egregiamente a questo grande compito. La Corte di appello di Roma, funzionando da Magistratura del Lavoro, ha giudicato questioni importantissime, fra l'altro la controversia riguardante i lavoratori delle risaie e quella riguardante la gente di mare e gli armatori. La Magistratura del Lavoro si va conquistando la fiducia delle masse e va imponendo la sua autorità a tutti i ceti, padronali e operai. E questa una delle più belle conquiste del Fascismo.

Accanto però alle controversie collettive ci sono le controversie individuali, che sorgono tra i singoli imprenditori e i singoli lavoratori in seguito agli eventuali inadempimenti sia dei contratti individuali sia dei contratti collettivi.

Un decreto che è in corso di pubblicazione stabilisce le norme per la risoluzione di queste controversie; esso fa ritornare alla Magistratura ordinaria questa materia, che parecchie leggi anteriori avevano attribuito alla competenza di giudici speciali, ma accanto al magistrato ordinario pone giudici tecnici. Così i voti che non fossero estranei a questi giudizi elementi tecnici vengono ugualmente esauditi. Su questa strada si potrà, forse, andare ancora più oltre.

Dalla Magistratura si passa naturalmente agli ausiliari della giustizia, vale a dire agli

ordini forensi. Il problema degli ordini forensi è stato toccato specialmente dall'onorevole Sandrini e dell'onorevole Bertacchi. È un problema delicato perchè la professione forense possedeva già da secoli una sua organizzazione. Ora alla organizzazione professionale tradizionale si è aggiunta la nuova organizzazione disciplinata dalla legge 3 aprile 1926. Non è dubbio che in un primo periodo la coesistenza dei sindacati e degli ordini forensi può produrre qualche inconveniente. Debbo dire però che gli inconvenienti fin'oggi non sono gravi perchè agli ordini forensi presiedono le Commissioni reali che funzionano, in generale, in maniera molto soddisfacente.

Poichè nel decreto che coordina la legge sindacale con la legge professionale non è stabilito alcun termine per l'espletamento dell'opera delle Commissioni Reali straordinarie, dichiaro di non avere alcuna fretta di procedere alle elezioni per la nomina dei Consigli degli ordini. Le Commissioni Reali possono, a mio avviso, se occorre, opportunamente integrate, durare in carica ancora per un tempo assai lungo. Nel frattempo i sindacati forensi, che sono ancora all'inizio della loro vita potranno convenientemente svilupparsi. Quando il momento sarà venuto riesamineremo *ex novo* il problema.

Dirò ora qualche cosa del funzionamento della giustizia civile e penale.

Circa la giustizia civile ci troviamo di fronte ad un aumento della litigiosità, dovuto a una quantità di cause, tra cui l'aumento dell'attività economica del Paese, l'aumento della popolazione ed anche il disagio economico conseguente alle fluttuazioni della moneta, e al naturale processo di assestamento dell'economia nazionale, dopo i perturbamenti del periodo bellico e post-bellico.

Accanto alla litigiosità civile sono cresciuti globalmente anche i processi penali. Questo aumento, puramente numerico, non deve allarmare. Aumento dei processi non vuol dire, necessariamente, aumento della criminalità. Intanto una legge fatale dell'evoluzione civile importa la trasformazione della criminalità: la criminalità di sangue e di violenza, diventa, presso i popoli più evoluti, criminalità di frode. Si aggiunga poi il moltiplicarsi delle leggi che stabiliscono nuovi reati, specialmente contravvenzionali, l'opera di vigilanza più severa e di più severo accertamento dei reati compiuta dagli organi di polizia, e si avrà la ragione dell'aumento globale delle cifre statistiche.

Ma se facciamo la necessaria discriminazione e consideriamo le forme più gravi di criminalità, che veramente sono indizio di disordine e di inciviltà, constatiamo che in Italia la grave criminalità è in continua, progressiva diminuzione. E la diminuzione si inizia precisamente con l'avvento del Regime fascista.

Ecco alcuni dati. Gli omicidi e i mancati omicidi (perchè le statistiche fino ad oggi non fanno differenza tra omicidi consumati e tentati) dànno le seguenti cifre: anno 1913, omicidi e mancati omicidi 3.356; anno 1914, omicidi e mancati omicidi 2.975. La guerra porta una diminuzione, dovuta al fatto che la massima parte della popolazione maschile valida è sotto le armi. Ma appena la guerra finisce, si inizia la spaventosa ascesa della grave criminalità: 1920, 5,034 omicidi e mancati omicidi; 1921, 5,735; 1922, 6,278. Nel 1923 comincia la fase decrescente con 5.477 omicidi e mancati omicidi; i quali diminuiscono nel 1924 a 4.254; nel 1925 a 3.622; nel 1926 a 2.514, e finalmente nel 1927 a 2.228. Siamo cioè a un terzo circa degli omicidi del 1922 e ad una cifra che è al disotto della minor cifra toccata dalla fondazione del Regno d'Italia fino al 1914, che è di 2.975. Il risultato è dovuto a un complesso di cause: assestamento morale del paese, maggior disciplina delle masse, migliore organizzazione della polizia.

Se poi consideriamo i soli omicidi consumati, abbiamo: nel 1925, 1.949 omicidi; nel 1926, 1.636; nel 1927, 1.470; una diminuzione anche qui ininterrotta e fortissima.

Ma anche in questo campo bisogna dire la verità: il miglioramento è notevole, andiamo verso una diminuzione consolante dell'alta criminalità; ma quando da tale confortante fenomeno io sento trarre la conseguenza che, dunque, la lotta contro la delinquenza è finita, che sono inutili ulteriori severità, che le nuove armi che vogliamo fornire allo Stato sono superflue, che si può tornare all'antico, che insomma il miglioramento è in atto per cause naturali e non è più necessario un energico intervento dello Stato, sono obbligato a dire che, malgrado il decrescere della criminalità dovuta all'azione restauratrice del Regime fascista, siamo ancora lontani dalla mèta. Nel 1923, ultimo anno di cui abbiamo le cifre complete, in Francia si ebbero 506 omicidi, in Germania 527. È vero che le cifre della Germania sono, dopo il 1923, aumentate, mentre in Italia diminuiscono, giungendo nel 1924, a 686 omicidi, e nel 1925 a 661, ma l'Italia ha ancora,

coi 1.470 omicidi dell'anno 1927, un triste primato fra i grandi paesi. La lotta contro la criminalità deve dunque continuare ed essere intensificata. Le armi che lo Stato chiede è necessario fornirglielle perchè la battaglia è appena iniziata.

La lotta contro la criminalità è impegnata su tutti i fronti, in tutte le regioni d'Italia e sarà perseguita inflessibilmente, con giustizia, ma inflessibilmente.

Poche parole a questo punto sul problema carcerario, del quale ha detto con commossi accenti il collega onorevole Martire. Il problema carcerario si connette indubbiamente con quello della lotta contro la criminalità. È evidente — e qui mi duole di dare una cattiva notizia al ministro delle finanze — che il giorno in cui avremo riformato il nostro Codice penale e il nostro Codice di procedura penale, bisognerà rivedere anche il nostro sistema penitenziario e un aumento di spese non si potrà evitare. Con le misure di sicurezza che noi introduciamo nel Codice penale, le quali colpiscono anche i delinquenti pazzi, i delinquenti abituali, i delinquenti per tendenza, nuovi stabilimenti dovranno sorgere.

Io credo che le nuove spese saranno utili alla stessa economia della nazione, perchè i danni del delitto sono, in buona parte, danni economici valutabili in denaro.

Io sto predisponendo fin d'ora i mezzi necessari per far fronte alle nuove esigenze, in modo da avere gli stabilimenti necessari pronti in tempo opportuno. Questo lavoro si svolge silenziosamente, ma metodicamente. Io ho fiducia che al momento in cui il nuovo Codice penale andrà in vigore saranno allestiti, almeno in parte, gli stabilimenti penitenziari occorrenti alla sua applicazione.

La situazione attuale è questa. Le case di pena, cioè gli stabilimenti dove si scontano le pene dai condannati, sono sufficienti in numero e sufficientemente attrezzati. Nei nostri stabilimenti penali vi sono posti per 16.500 condannati, mentre essi ne accolgono solo 15.000; vi è pertanto un margine. (*Si ride*).

Viceversa sono insufficienti le carceri giudiziarie, dove vengono ricoverati i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a piccole pene. Qui abbiamo un totale rovesciamento delle cifre: circa 35.000 posti e circa 38.000 carcerati. Ci sono zone, come la Sicilia, dove le carceri giudiziarie sono rigurgitanti. Inoltre mentre gli stabilimenti di pena sono assai bene attrezzati, le carceri giudiziarie, in gran parte vecchie, sono in condizioni assai poco

soddisfacenti. Anche qui bisognerebbe provvedere, il che non è facile.

Quanto ai minorenni, sia detenuti nelle carceri, sia ricoverati nei riformatori, di cui si è occupato con tanto amore, con tanta passione, con così caldi accenti di umanità, l'onorevole Martire, devo dire che le cose vanno assai meglio, fortunatamente, di quello che egli non creda.

Intanto tutti i minorenni, anche quelli in attesa di giudizio, sono accolti in reparti separati, in sezioni speciali delle carceri, che sono in sostanza veri riformatori. La situazione è ancora migliorata, in seguito alla convenzione con l'Istituto « Cesare Beccaria » di Milano, il quale ha costruito — esempio veramente mirabile — un magnifico riformatorio per i minorenni condannati, e a cui affidiamo tali minorenni per l'espiazione della pena.

I riformatori vanno anche abbastanza bene. Non si tratta di carceri, ma di vere scuole, come desidera l'amico onorevole Martire, dove l'educazione morale procede di pari passo con l'educazione intellettuale, e da cui i giovani escono rigenerati, cittadini utili a sè stessi e alla patria.

Il trattamento che si fa a questi giovani, e di cui parlava anche l'onorevole Martire, è buono: i giovani detenuti nelle sezioni delle carceri giudiziarie hanno due pasti al giorno, i giovani ricoverati nei riformatori ne hanno tre; quelle spaventose punizioni disciplinari di cui parlava l'onorevole Martire si riducono alla cella di rigore, in cui sono rinchiusi, per non più di dieci giorni, i giovani che commettono gravissime mancanze disciplinari. Ora siccome la cella di rigore è anche nelle nostre caserme e in essa si chiudono, anche per mancanze disciplinari, non eccessivamente gravi, i nostri bravi soldati, a cui non abbiamo nessun rimprovero da fare, domando se valga la pena di commuoversi eccessivamente se ugual trattamento è fatto a giovani discoli o delinquenti.

Il personale carcerario migliora. Noi abbiamo di recente prescritto per il personale dei riformatori il diploma di licenza elementare ed abbiamo numerose domande di giovani forniti di tale diploma, che chiedono di essere assunti nel personale dei riformatori.

È naturale che tutto non possa procedere in questa triste, dolorosa materia, nella maniera ideale che noi desidereremmo; ma sia tranquillo l'onorevole Martire; tutte le mie cure sono rivolte a questo ramo particolarmente delicato dell'amministrazione della giustizia.

Rimane da dire qualche cosa della amministrazione del culto e soprattutto del fondo per il culto, di cui pure si è occupato l'onorevole Martire. Si è parlato, sia dall'onorevole relatore, sia dall'onorevole Martire, dell'autonomia del fondo per il culto. Io in questo campo ho fatto quanto ho potuto. Ho ricostituito la direzione generale del fondo per il culto con un amministratore generale. Ma quando sento parlare delle necessità di una assoluta autonomia di questa amministrazione, credo che si debba, in tale materia, procedere con molta cautela.

Se anzi dovessi esprimere tutto il mio pensiero direi che il principio dell'autonomia del fondo per il culto risponde ad una situazione ormai superata.

L'onorevole Orlando in un discorso tenuto, mi pare il 7 aprile 1916, in Senato, disse sull'autonomia del fondo per il culto cose, che sembrano l'eco di tempi lontani.

Secondo l'onorevole Orlando, con l'istituzione del fondo per il culto lo Stato italiano aveva genialmente risolto il problema di disinteressarsi ufficialmente della religione, di mantenere ferma la separazione tra Stato e Chiesa, che non consentiva allo Stato di avere un bilancio del culto, e di provvedere nel fatto, attraverso lo speciale patrimonio del culto, ai bisogni religiosi del popolo italiano.

È una concezione, questa, che lo Stato fascista non può accettare. Lo Stato fascista si occupa della religione ufficialmente e non teme di affermare il suo carattere di Stato essenzialmente cattolico. Lo Stato non ha oggi affatto bisogno di dissimulare quello che esso ritiene l'adempimento di un suo preciso dovere.

Ma lo Stato fascista fa di più, onorevole Martire. Se il fondo per il culto dovesse vivere con le sue sole risorse, condurrebbe una ben magra esistenza, perchè le entrate proprie per il fondo per il culto non arrivano ai 19 milioni, di fronte ai quali stanno gli 82 milioni, che lo Stato ha dato fino a ieri come suo contributo, il quale solo quest'anno è stato ridotto a 66 milioni.

Io non so pertanto se convenga parlare troppo di autonomia; il mio collega delle finanze potrebbe osservarmi che se l'Amministrazione del fondo per il culto è autonoma essa deve vivere con le sue risorse. Il che non sarebbe evidentemente possibile perchè il piccolo, stremenzito patrimonio del fondo per il culto sarebbe insufficiente a provvedere alle più modeste esigenze.

Se gli 82,000,000 dell'anno scorso erano forse di qualche cosa superiori al bisogno,

i 66,000,000 di quest'anno sono del tutto insufficienti. Questa riduzione impone privazioni molto dolorose, come la rinuncia a sovvenzionare le nostre missioni all'estero. Non esito a riconoscere che ciò è grave per il prestigio dell'Italia e per la diffusione della cultura italiana, e mi auguro che le condizioni del bilancio consentiranno in avvenire di ripristinare gli stanziamenti momentaneamente diminuiti.

Onorevoli colleghi, ho finito. Ho voluto esser breve, spero di essere stato chiaro. Ho voluto soprattutto far conoscere alla Camera il travaglio, a cui il Regime fascista attende: per la costituzione di un forte Stato, solido e bene attrezzato.

Ma non dobbiamo dissimularci che lo stesso problema della costituzione dello Stato, come ogni altro problema d'ordine interno, non è fine a sè stesso, ma mezzo alla risoluzione di un più grande problema: quello dell'espansione dell'Italia fuori dei confini, dell'adempimento di quella missione mondiale dell'Italia, la realizzazione della quale rimane pur sempre il compito supremo del Fascismo. (*Vivissimi prolungati applausi — Il Capo del Governo, i ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha rinunciato a parlare.

L'onorevole Lanzillo ha presentato il seguente ordine del giorno, che è firmato anche dagli onorevoli Rossi Benvenuto, Albicini, Schirone, Preda, Siotto, Calore, Martire, Caprice, Romano Michele, Re David, Viale, Ceci, Fera, Piccinato, Barbaro, Romano Ruggero, Mandragora e Scialoja:

« La Camera, considerato che il Corpo giudiziario trovasi in condizioni economiche di particolare disagio, in confronto dei suoi compiti particolarmente elevati, delle esigenze di studio e di dottrina richieste ai giudici, del tenore di vita di speciale riserbo ai medesimi imposto;

che sia per l'attuale situazione della pubblica finanza, che per la inopportunità di alterare la generale fisionomia della struttura burocratica non si può provvedere al miglioramento di tali condizioni con mezzi di bilancio, fa voti che il ministro di giustizia presenti alla Camera un progetto di legge con il quale sia autorizzata la costituzione presso ogni sede di Corti di appello e presso la Corte di cassazione di una Cassa destinata a dare un onorario suppletivo a tutti i componenti il Corpo giudiziario della Corte di cas-

szazione e delle varie Corti di appello alla fine di ogni anno giudiziario;

che tale Cassa sia alimentata da uno speciale contributo che i giudici o i collegi giudicanti stabiliranno discrezionalmente nelle loro sentenze come compenso di giustizia dentro limiti da fissarsi nella legge sulla base del valore economico delle cause e della loro importanza giuridica;

che tali diritti o compensi di giustizia siano da percepirsi di ufficio nelle liti civili col vincolo di solidarietà fra le parti insieme con le tasse di sentenza e per i processi penali insieme al rimborso delle spese erariali ».

L'onorevole Lanzillo ha facoltà di svolgerlo.

LANZILLO. Desidererei sapere prima se l'onorevole ministro lo accetta o no.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, lo accetta ?

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Prego l'onorevole Lanzillo di ritirare il suo ordine del giorno, non perchè il concetto della riforma non sia da me accettato, ma perchè non posso prendere impegni di questo genere senza il consenso del Capo del Governo e del ministro delle finanze.

LANZILLO. Lo converto in raccomandazione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Come raccomandazione, lo accetto.

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame dei capitoli che, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse), lire 3,780,000.

Capitolo 2. Acquisto di libri per le biblioteche, lire 13,500.

Capitolo 3. Manutenzione locali, lire 35,000.

Capitolo 4. Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero, lire 30,000.

Capitolo 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 80,000.

Capitolo 6. Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale, lire 110,000.

Capitolo 7. Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero, lire 100,000.

Capitolo 8. Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 — Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie amanuensi e personale di segreteria, lire 80,000.

Capitolo 9. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 160,000.

Capitolo 10. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 50,000.

Capitolo 11. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti, lire 170,500.

Capitolo 12. Spese casuali, lire 60,000

Capitolo 13. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 15. Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (*Spese fisse*), lire 35,000,000.

Capitolo 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 265,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria. — Capitolo 17. Magistrature giudiziarie — Personale — Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (*Spese fisse*), lire 100,000,000.

Capitolo 18. Cancellerie e segreterie giudiziarie — Personale — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 80,000,000.

Capitolo 19. Uscieri giudiziari — Stipendi, supplementi di servizio attivo, lire 6,150,000.

Capitolo 20. Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario — Indennità varie per i Consiglieri

esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'articolo 65 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, lire 2,000,000.

Capitolo 21. Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex regime austro-ungarico (*Spese fisse*), lire 2,000,000.

Capitolo 22. Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico, lire 45,000.

Capitolo 23. Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi — Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti, lire 165,000.

Capitolo 24. Riparazione degli immobili assegnati agli Uffici giudiziari di Fiume e Zara — Acquisto dei mobili degli uffici medesimi per i quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, lire 20,000.

Capitolo 25. Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque lire 30,000.

Capitolo 26. Restituzione di depositi giudiziari (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 27. Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero, lire 100,000.

Capitolo 28. Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi, lire 20,000.

Spese di giustizia. — Capitolo 29. Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (articolo 1 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271) (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Capitolo 30. Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitoli corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (articolo 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 — articolo 3, lettera B del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561, e articolo 33 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 — articolo 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (*Spesa obbligatoria*), lire 2,500,000.

Capitolo 31. Spese per indennità e trasferite a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie,

degli atti in materia civile (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000,000.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 32. Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, *per memoria*.

Capitolo 33. Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), *per memoria*.

Capitolo 34. Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravvanzi, lire 5,000,000.

Capitolo 35. Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni concluse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero), lire 15,000.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori. — Capitolo 36. Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi - Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (*Spese fisse*), lire 10,000,000.

Capitolo 37. Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzioni ed indennità al personale aggregato e salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, lire 63 milioni.

Capitolo 38. Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere, lire 1,200,000.

Capitolo 39. Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti carcerari e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provviste e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari, lire 70,000,000.

Capitolo 40. Mantenimento e trasporti dei corrigendi dei vari riformatori governa-

tivi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici, lire 8,000,000.

Capitolo 41. Servizio delle manifatture carcerarie, lire 15,500,000.

Capitolo 42. Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori, lire 4,000,000.

Capitolo 43. Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori (*Spese fisse*), lire 100,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 44. Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (art. 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (*Spese fisse*), 227,000 lire.

Capitolo 45. Retribuzioni al personale avventizio, lire 80,000.

Capitolo 46. Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737) (*Spese fisse*), lire 10,140,000.

Capitolo 47. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, lire 55,000.

Servizi di culto nelle provincie ex-regime Austro-Ungarico. — Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle provincie dell'ex regime Austro-Ungarico (*Spese fisse*), lire 6,200,000.

Capitolo 49. Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie dell'ex regime Austro-Ungarico, lire 500,000.

Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori. — Capitolo 50. Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori lire 13,000,000.

Costruzioni di edifici carcerari. — Capitolo 51. Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - (*Spesa ripartita*), *per memoria*.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 4,669,000.

Debito vitalizio, lire 35,265,000.

Spese per l'Amministrazione giudiziaria, lire 190,530,000.

Spese di giustizia, lire 23,500,000.

Spese per servizi speciali, lire 5,015,000.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 171,800,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 430,779,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 10,502,000.

Servizi di culto nelle nuove provincie, lire 6,700,000.

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, lire 13,000,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 30,202,000.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 460,981,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Appendice n. 1. — *Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.* — Tabella B. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 10,811,510.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 200,000.

Capitolo 3. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 3,700,000.

Proventi diversi. — Capitolo 4. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 3,700,000.

Capitolo 5. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 350,000.

Capitolo 6. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi.* — Capitolo 7. Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero, lire 470,000.

Capitolo 8. Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno e per l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283, 2 febbraio 1922,

n. 164, 31 marzo 1925, n. 364 e 7 maggio 1927, n. 694, lire 66,000,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 9. Esazione e ricupero di capitali, lire 3,680,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate ordinarie.* — Rendite patrimoniali, lire 14,711,510.

Proventi diversi, lire 4,060,000.

Totale del titolo I. Entrata ordinaria, lire 18,771,510.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 66,470,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Esazione di capitali, lire 3,680,000.

Totale del titolo II. Entrata straordinaria, lire 70,150,000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 85,241,510.

Categoria II. Trasformazione di capitali, lire 3,680,000.

Totale generale (Entrate reali) lire 88,921,510.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella C. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 1,275,000.

Capitolo 2. Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia, lire 6,000.

Capitolo 3. Indennità pel Consiglio di amministrazione e per Commissioni varie - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale, lire 30,000.

Capitolo 4. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 30,000.

Capitolo 5. Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie, lire 30,000.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria, lire 182,550.

Capitolo 7. Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese per telegrammi, lire 41,625.

Capitolo 8. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Ammini-

strazione centrale e negli uffici finanziari in provincia, lire 233,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 9. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 765,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 10. Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (*Spesa obbligatoria*), lire 332,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 11. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici — Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (*Spese obbligatorie*), lire 600,000.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e di cauzione — Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere e altre perizie in genere — Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (*Spese obbligatorie*), lire 210,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache — Manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,000,000.

Capitolo 14. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione, lire 40,000.

Capitolo 15. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi — Doti dipendenti da pie fondazioni — Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,070,000.

Capitolo 16. Adempimento di Pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 525,000.

Capitolo 17. Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese e di edifici annessi, lire 400 mila.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*); lire 330,000.

Capitolo 19. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses — Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 90,000.

Capitolo 20. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 1,216,000.

Capitolo 21. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico

del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*) lire 430,000.

Capitolo 22. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 479,000.

Capitolo 23. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (*Spese fisse*), lire 97,000.

Capitolo 24. Concorso nella spesa del *Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia* in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione, lire 3,000.

Capitolo 25. Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi — Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 72,508,000.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero. — Capitolo 26. Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero — Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero, lire 415,800.

Capitolo 27. Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle missioni italiani all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza, lire 480,000.

Capitolo 28. Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero, lire 60,000.

Capitolo 29. Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani, lire 6000.

Spese diverse. — Capitolo 30. Spese casuali, lire 5000.

Capitolo 31. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 150,000.

Capitolo 32. Spese per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato, lire 200,000.

Capitolo 33. Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 60,000.

Capitolo 34. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 35. Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 557,730.

Fondi di riserva. — Capitolo 36. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 517,900.

Capitolo 37. — Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 100,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 38. Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra, lire 120,000.

Capitolo 39. Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737), lire 99,200.

Capitolo 40. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232 e 3 giugno 1920, n. 737), lire 2,500.

Capitolo 41. Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze, lire 55,000.

Capitolo 42. Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (quinta delle sette annualità) lire 488,095.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali. — Capitolo 43. Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili di ufficio) (*Spesa obbligatoria*), lire 3,680,610.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 1,828,175.

Debito vitalizio, lire 765,000.

Contributi allo stato, lire 332,500.

Imposte e tasse, lire 600,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 210,000.

Spese patrimoniali, lire 3,035,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 75,153,000.

Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero, lire 961,800.

Spese diverse, lire 972,730.

Fondi di riserva, lire 617,900.

Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 84,476,105.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive*, lire 764,795.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali, lire 3,680,610.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 4,445,405.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 85,240,900.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*, lire 3,680,610.

Totale generale (Spese reali), lire 88 milioni e 921,510.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto degli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabelle B e C. — Titolo I. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Parte ordinaria. — Entrata, lire 18,771,510.

Spesa, lire 84,476,105.

Titolo II. — Categoria I. *Entrate e spese effettive.* — Parte straordinaria. — Entrata, lire 66,470,000.

Spesa, lire 764,795.

Riepilogo della categoria prima. — Parte ordinaria e straordinaria (insieme). — Entrata, lire 85,241,510.

Spesa, lire 85,240,900.

Titolo II. — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Parte straordinaria. — Entrata, lire 3,680,000.

Spesa, lire 3,680,610.

Riassunto generale delle differenze. — Differenze della categoria prima. *Entrate e spese effettive*, lire 610.

Differenze della categoria seconda. *Trasformazione di capitali*, lire 610.

Appendice n. 2. — *Stato di previsione dell'entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.* — Tabella D. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite consolidate diverse, lire 1,078,100.

Capitolo 2. Prodotto di beni stabili, lire 40,000.

Capitolo 3. Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente, lire 330,000.

Proventi diversi. — Capitolo 4. Ricuperi e proventi diversi, lire 58,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi. — Capitolo 5. Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, lire 1,100,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 6. Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri della Amministrazione, lire 120,000.

Capitolo 7. Esazione di somme di spettanza di enti conservati, lire 70,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite patrimoniali, lire 1,448,100.

Proventi diversi, lire 58,000.

Totale del titolo I. Entrata ordinaria lire 1,506,100.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 1,900,000.

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 100,000.

Totale del titolo II. Entrata straordinaria, lire 1,290,000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Entrate effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 2,696,100.

Categoria II. Trasformazione di capitali, lire 190,000.

Totale generale (Entrate reali), 2,796,100 lire.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella E. — Parte prima. — *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Ammini-

strazione centrale - Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale, lire 28,500.

Capitolo 2. Pensioni agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 31,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 5,000.

Capitolo 4. Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, lire 9,000.

Capitolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia, lire 7,000.

Capitolo 6. Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa, lire 10,500.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 7. Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 5,200.

Imposte e tasse. — Capitolo 8. Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici, e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 178,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 9. Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (*Spese obbligatorie*), lire 425,000.

Capitolo 10. Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 11,600.

Capitolo 11. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse e obbligatorie*), lire 271,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 12. Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 13. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (articolo 2, n. 4, della legge 18 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 14. Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 40,000.

Capitolo 15. Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 572,000.

Spese varie. — Capitolo 16. Spese casuali, lire 12,200.

Capitolo 17. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse — Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (*Spesa d'ordine ed obbligatoria*), lire 500.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Fondi di riserva. — Capitolo 19. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 100,000.

Capitolo 20. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 500.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.* — Capitolo 21. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 120,000.

Capitolo 22. Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (*Spesa d'ordine*), lire 70,000.

Parte seconda. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 23. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,670.

Capitolo 24. Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a Sant'Alessio, lire 76,070.

Capitolo 25. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 120,360.

Capitolo 26. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1º della legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), per memoria.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Capitolo 27. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma,

ai termini del 1º comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, per memoria.

Riassunto. — *Parte prima.* — *Spese proprie dell'Amministrazione.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese di amministrazione, lire 91,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 5200.

Imposte e tasse, lire 178,000.

Spese patrimoniali, lire 707,600.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 1,312,000.

Spese varie, lire 12,700.

Fondi di riserva, lire 100,500.

Totale del titolo I. *Spesa ordinaria*, lire 2,407.000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati, lire 190,000

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 2,597,000.

Parte seconda. — *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma.* — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 199,100.

Titolo secondo (*Spesa straordinaria*), per memoria.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 199.100.

Insieme (*Parte prima e seconda*) 2,796,100 lire.

Metto a partito questo totale.

(È approvato).

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Tabella D ed E. — Categoria I. — *Entrate e spese effettive.* — Spesa: Parte prima — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 2,407,000.

Parte seconda — Titolo I — Spesa ordinaria, lire 199,100.

Entrata: Titolo I — Entrata ordinaria lire 1,506,100.

Titolo II — Entrata straordinaria, lire 1,100,000.

Categoria II. — *Trasformazioni di capitali.* — Spesa: Parte prima — Titolo II — Spesa straordinaria, lire 190,000.

Entrata: Titolo II — Entrata straordinaria, lire 190,000.

Appendice n. 3. — *Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.* — Tabella F. — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — En-

trate effettive. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 310,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 510,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 40,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Totale delle entrate effettive, lire 860 mila.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 43,000.

Capitolo 7. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 278 (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927, 2^a annualità, lire 5000).

Totale delle entrate per movimento di capitali, lire 48,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 908,000.

Avanzo finanziario accertato col rendimento consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 1,410,471.74.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 2,318,471.74.

Spesa. — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 470,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 47,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 5,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 1,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 202,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 3,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 50,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 60,000.

Totale delle spese effettive, lire 838,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 70,000.

Totale delle spese di competenza, lire 908,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 860,000.

Spesa, lire 838,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 48,000.

Spesa, lire 70,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 908,000.

Spesa, lire 908,000.

Riassunto generale. — Entrata, lire 2,318,471.74.

Spesa, lire 908,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 1,410,471.74.

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 430,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 975,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 95,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondersi al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 7780.

Totale delle entrate effettive, lire 1,507,780.

Movimento di capitali. — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 199,000.

Capitolo 8. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro, per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione sovrana 3 marzo 1927) 2ª annualità, lire 10,000.

Totale delle entrate per movimento di capitali, lire 209,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 1,716,780.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 684,698.99.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 2,401,478.99.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 825,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 122,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 15,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 45,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 318,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 4000.

Capitolo 7. Contributi ed altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 80,000.

Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2579, lire 7780.

Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 80,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,496,780.

Movimento di capitali. — Capitolo 12. Rinvestimento di capitali, estinzione di pre-

stiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 220,000.

Totale delle spese di competenza, lire 1,716,780.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 1,507,780.

Spesa, lire 1,496,780.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 209,000.

Spesa, lire 220,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 1,716,780.

Spesa, lire 1,716,780.

Riassunto generale. — Entrata, lire 2,401,478.99.

Spesa, lire 1,716,780.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 684,698.99.

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Entrata. — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 232,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 360,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 36,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 8 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 8,100.

Totale delle entrate effettive, lire 636,100.

Movimento di capitali. — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 4000.

Capitolo 8. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione sovrana 3 marzo 1927) 2ª annualità, lire 5000.

Totale delle entrate per movimento di capitali, lire 9000.

Totale delle entrate di competenza, lire 645,100.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 855,884.84.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 1,500,984.84.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. — Spese effettive. — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 410,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 50,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 2000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, *per memoria.*

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 120,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 2000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economi generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio lire 10,000.

Capitolo 10. Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 8,100.

Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 18,000.

Totale delle spese effettive, lire 620,100.

Movimento di capitali. — Capitolo 12. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 25,000.

Totale delle spese di competenza, lire 645,100.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. — Entrate e spese effettive. — Entrate, lire 636,100.

Spesa, lire 620,100.

Movimento di capitali. — Entrate, lire 9,000.

Spesa, lire 25,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 645,100.

Spesa, lire 645,100.

Riassunto generale. — Entrate, lire 1,500,984.84.

Spesa, lire 645,100.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 855,884.84.

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Entrata. — Entrate di competenza. — Entrate effettive. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 395,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 625,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 117,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economi generali nelle spese di amministrazione, lire 180,000.

Capitolo 6. Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 13,312.

Totale delle entrate effettive lire 1 milione 330,312.

Movimento di capitali. — Capitolo 7. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 520,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 1,850,312.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 869,206.96.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 2,719,518.96.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. — Spese effettive. — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 950,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 95,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 11,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 7500.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 120,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 4500.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 90,000.

Capitolo 10. Assegni al personale Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 13,312.

Capitolo 11. Fondo di riserva, lire 37,000.

Totale delle spese effettive, lire 1,328,312.

Movimento di capitali. — Capitolo 12. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 522,000.

Totale delle spese di competenza, lire 1,850,312.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 1,330,312.

Spesa, lire 1,328,312.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 520,000.

Spesa, lire 522,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 1,850,312.

Spesa, lire 1,850,312.

Riassunto generale. — Entrata, lire 2,719,518.96.

Spesa, lire 1,850,312.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 869,206.96.

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — *Entrata.* — *Entrate di competenza.* — *Entrate effettive.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 244,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 70,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 80,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 190,000.

Totale delle entrate effettive, lire 584,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 11,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 595,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 127,116.44.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 722,116.44.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 335,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 48,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 1,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, *per memoria*.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 114,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 1,000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 64,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 21,000.

Totale delle spese effettive, lire 584,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di

prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 11,000.

Totale delle spese di competenza, lire 595,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. — Entrate e spese effettive. — Entrata, lire 584,000.

Spesa, lire 584,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 11,000.

Spesa, lire 11,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 595,000.

Spesa, lire 595,000.

Riassunto generale. — Entrata, 722,116.44 lire.

Spesa, lire 595,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 127,116.44.

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Entrata. — Entrate di competenza. — Entrate effettive. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 2,130,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 210,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria*.

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 85,000.

Capitolo 5. Contributo di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria*.

Totale delle entrate effettive, 2,425.000 lire.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,020,000.

Capitolo 7. Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 (Determinazione sovrana 3 marzo 1927) 2^a annualità, lire 20,000.

Totale delle entrate per movimento di capitali, lire 1,040,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 3,465,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 517,549.47.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 3,982,549.47.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Spese di competenza. — Spese effettive. — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 726,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'esercizio, lire 288,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 59,000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 61,000.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 730,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali lire 4000.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 370,000.

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 9. Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 30,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 92,000.

Totale delle spese effettive, lire 2,360,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 1,105,000.

Totale delle spese di competenza, lire 3,465,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — Entrate e spese di competenza. — Entrate e spese effettive. — Entrata, lire 2,425,000.

Spesa, lire 2,360,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 1,040,000.

Spesa, lire 1,105,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 3,465,000.

Spesa, lire 3,465,000.

Riassunto generale. — Entrata, lire 3,982,549.47.

Spesa, lire 3,465,000.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 517,549.47.

Stato di previsione dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Entrata. — Entrate di competenza. — Entrate effettive. — Capitolo 1. Redditi patrimoniali, lire 41,000.

Capitolo 2. Proventi dei benefici vacanti, lire 428,000.

Capitolo 3. Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Capitolo 4. Entrate diverse ed eventuali, lire 65,000.

Capitolo 5. Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Totale delle entrate effettive, lire 534,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 16,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 550,000.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 167,822.45.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 717,822.45.

La metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Capitolo 1. Spese di personale e generali di amministrazione, lire 418,000.

Capitolo 2. Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 34,000.

Capitolo 3. Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 1000.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 500.

Capitolo 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 40,000.

Capitolo 6. Spese diverse e casuali, lire 500.

Capitolo 7. Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, *per memoria.*

Capitolo 8. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità

generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Capitolo 9. Assegni e spese di culto, agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 30,000.

Capitolo 10. Fondo di riserva, lire 10,000.

Totale delle spese effettive, lire 534,000.

Movimento di capitali. — Capitolo 11. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni, lire 16,000.

Totale delle spese di competenza, lire 550,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 534,000.

Spesa, lire 534,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 16,000.

Spesa, lire 16,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 550,000.

Spesa, lire 550,000.

Riassunto generale. — Entrata, 717,822.45 lire.

Spesa, lire 550,000.

Differenza avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 167,822.45.

Riassunto degli stati di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Entrata. — Entrate di competenza. — Entrate effettive. — Redditi patrimoniali, lire 3 milioni e 782,000.

Proventi dei benefici vacanti, lire 3 milioni e 178,000.

Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, *per memoria.*

Entrate diverse ed eventuali, lire 518,000.

Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 370,000.

Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 29,192.

Totale delle entrate effettive lire 7,877,192

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni, lire 1,813,000.

Somma prelevata dagli avanzi finanziari degli esercizi 1927-28 e retro per essere erogata in opere di carità giusta l'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978. (Determinazione Sovrana 3 marzo 1927) 2ª annualità, lire 40,000.

Totale delle entrate per movimento di capitali, lire 1,853,000.

Totale delle entrate di competenza, lire 9,730,192.

Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1926-27, lire 4,632,750.89.

Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario, lire 14,362,942.89.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — *Spese di competenza.* — *Spese effettive.* — Spese di personale e generali di amministrazione, lire 4,134,000.

Imposte, tasse e contributi all'erario, lire 684,000.

Spese patrimoniali, contrattuali e di liti, lire 94,000.

Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive, lire 115,000.

Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, lire 1,644,000.

Spese diverse e casuali, lire 19,000.

Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione, lire 370,000.

Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'articolo 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite dei benefici, lire 354,000.

Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578, lire 29,192.

Fondo di riserva, lire 318,000.

Totale delle spese effettive, lire 7,761,192.

Movimento di capitali. — Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali, prestiti ed anticipazioni, lire 1,969,000.

Totale delle spese di competenza, lire 9,730,192.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riassunto. — *Entrate e spese di competenza.* — *Entrate e spese effettive.* — Entrata, lire 7,877,192.

Spesa, lire 7,761,192.

Differenza, in più, lire 116,000.

Movimento di capitali. — Entrata, lire 1,853,000.

Spesa, lire 1,969,000.

Differenza in meno, lire 116,000.

Riassunto delle entrate e delle spese di competenza. — Entrata, lire 9,730,192.

Spesa, lire 9,730,192.

Riassunto generale. — Entrata, lire 14,362,942.89.

Spesa, lire 9,730,192.

Differenza (avanzo finanziario dell'esercizio 1926-27), lire 4,632,750.89.

Appendice n. 4. — *Stato di previsione degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929.* — Tabella G. — *Entrata.* — *Gestione degli Archivi.* — *Entrate effettive.* — *Entrate ordinarie.* — Capitolo 1. Contributo dello Stato per le spese di esercizio, lire 5,000,000.

Capitolo 2. Prelevamenti dal Fondo sopravvanzi per eventuale integrazione del conto corrente postale, *per memoria*.

Capitolo 3. Entrate patrimoniali — Rendite ed altre entrate patrimoniali, lire 30,000.

Capitolo 4. Proventi ordinari degli archivi — Diritti e tasse di archivio, lire 4 milioni 500,000.

Capitolo 5. Entrate e recuperi diversi:

a) Versamenti della Cassa di previdenza al fondo sopravvanzi, lire 400,000.

b) Ritenute in conto entrata fondo sopravvanzi, lire 9000.

c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati, lire 250,000.

d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra, lire 60,000.

e) Entrate e recuperi ordinari diversi, lire 100,000.

Entrate straordinarie. — Capitolo 6. Proventi straordinari:

a) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti, lire 80,000.

b) Entrate straordinarie diverse, lire 10,000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 90,000.

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle spese. — Capitolo 7. Riscossioni per conto dello Stato:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza, per memoria.

b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile, lire 600,000.

c) Imposta complementare sul reddito, lire 20,000.

d) Ritenuta per fondo di garanzia, lire 5000.

e) Ritenuta per tasse di bollo, lire 2500.

f) Altre ritenute, per memoria.

Capitolo 8. Riscossioni per conto di terzi:

a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi, lire 400,000.

b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 15,000.

Capitolo 9. Riscossioni diverse, lire 3000.

Totale delle gestioni speciali, lire 1 milione 045,500.

Riassunto dell'entrata. — Gestione degli archivi (Entrate effettive). Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravvanzi, lire 5,000,000.

Altre entrate ordinarie, lire 5,349,000.

Entrate straordinarie:

Proventi straordinari, lire 90,000.

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nelle spese, lire 1,045,500.

Totale delle entrate, lire, 11,484,500.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Gestione degli archivi. — Spese effettive. — Spese ordinarie. — Capitolo 1. Spese patrimoniali:

a) Locali e mobili, lire 300,000.

b) Imposte e tasse, lire 36,000.

c) Oneri patrimoniali, lire 4500.

Capitolo 2. Spese di amministrazione:

a) Personale:

Stipendi, lire 4,500,000.

Supplementi di servizio attivo, lire 800,000.

Pensioni, lire 700,000.

Indennità per una sola volta invece di pensioni, lire 150,000.

b) Locali in affitto, lire 600,000.

c) Spese di ufficio, lire 275,000.

Capitolo 3. Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato, lire 700,000.

Capitolo 4. Altre spese ordinarie:

a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi, per memoria.

b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati, lire 35,000.

c) Spese per l'Amministrazione centrale:

Forniture di bollettari e di altri stampati, lire 70,000.

Ispezioni agli archivi, lire 10,000.

Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato, lire 50,000.

d) Spese casuali, lire 20,000.

e) Anticipazione di quote di stipendio cedute, lire 60,000.

f) Altre spese ordinarie, lire 50,000.

Capitolo 5. Fondo per le spese imprevedute, lire 100,000.

Totale spese ordinarie, lire 8,460,500.

Spese straordinarie. — Capitolo 6. Spese per il personale e diverse:

a) Personale straordinario, per memoria.

b) Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, lire 40,000.

c) Indennità temporanea mensile, lire 810,000.

d) Supplenze, missioni e tramutamenti, lire 80,000.

e) Sussidi, lire 20,000.

f) Spese straordinarie diverse, lire 120 mila.

Totale delle spese straordinarie, lire 1 milione e 70,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Gestioni speciali. — Partite che si compensano nelle entrate. — Capitolo 7. Pagamenti a favore dello Stato:

a) della ritenuta per l'Opera di previdenza, per memoria.

b) della imposta di ricchezza mobile, lire 600,000.

c) dell'imposta complementare sul reddito, lire 20,000.

d) delle ritenute per il Fondo di garanzia, lire 5000.

e) della ritenuta per tassa di bollo, lire 2500.

f) delle altre ritenute, per memoria.

Capitolo 8. Pagamenti a favore dei terzi:

a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi, lire 400,000.

b) per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate, lire 15,000.

Capitolo 9. Pagamenti diversi, lire 3000.

Totale delle gestioni speciali, 1,045,500 lire.

Riassunto della spesa. — Gestione degli Archivi (*Spese effettive*):

Spese ordinarie, lire 8,460,500.

Spese straordinarie, lire 1,070,000.

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nell'entrata, lire 1,045,500.

Totale delle spese, lire 10,576,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Riepilogo. — Entrate, lire 11,484,500.

Spese, lire 10,576,000.

Avanzo previsto in più, lire 908,500.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

La quota di spesa, a carico dell'esercizio 1928-29, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, è rinviata agli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono con-

siderate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1928-29 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 25 « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364; 7 maggio 1927, n. 694, e disposizioni precedenti) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(È approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla

contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso all'appendice n. 2 della presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 17 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nello elenco n. 6, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(È approvato).

Art. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1928-29.

(È approvato).

Art. 8.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ad una seconda votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1323, concernente agevolazioni fiscali alle società assuntrici di linee aeree commerciali (1813);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano. (*Approvato dal Senato*) (1875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie e società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano (1462);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali (940);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali. (*Modificato dal Senato*) (1016-B);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti. (*Approvato dal Senato*) (1799);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle isole (1926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle colonie (1800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente

la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 123 (1577).

Dichiaro aperta la votazione segreta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Di Marzo, Gatti, Armato, Petrillo, Aldi-Mai e Salvi hanno facoltà di recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

DI MARZO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i Podestà. (1925)

GATTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi per la epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma. (1857).

ARMATO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º novembre 1926, n. 1922, che reca provvedimenti a favore delle statistiche doganali. (Approvato dal Senato). (1537)

PETRILLO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici di bonifica; (1820)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara. (Approvato dal Senato); (1878)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante

disposizioni concernenti le indennità di caroviveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione. (1894)

Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile degli interessi dei mutui concessi da qualsiasi istituto di credito o da privati alle provincie, ai comuni, ed ai concessionari di opere di bonifica, per la esecuzione di opere di pubblico interesse. (1911)

ALDI-MAI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Definitiva liquidazione di controversie dipendenti dalle gestioni di guerra presso l'Amministrazione militare marittima. (1923)

SALVI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. (Approvato dal Senato). (1728).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, che porta modificazioni alle leggi relative al Capo di Stato Maggiore della Regia marina, all'ordinamento della Regia marina ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1806):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	175
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura (Approvato dal Senato) (1539):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	175
Voti contrari	2

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MARZO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 943, che proroga, per l'esercizio 1926-27, le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (*Approvato dal Senato*) (1440).

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	175
Voti contrari . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (1103):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari . . .	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 239, concernente la riagggregazione al comune di Castoreale del comune di Rodi (1362):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	174
Voti contrari . . .	3

(*La Camera approva*).

Norme per la liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922 (1910):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	175
Voti contrari . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, concernente l'istituzione di scuole di statistica presso le Università del Regno (*Approvato dal Senato*) (1871):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	172
Voti contrari . . .	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2342, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Liceo scientifico e del Regio Istituto tecnico di Fiume (*Approvato dal Senato*) (1877):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	173
Voti contrari . . .	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (1825):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	174
Voti contrari . . .	3

(*La Camera approva*).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1843):

Presenti e votanti . . .	177
Maggioranza	89
Voti favorevoli . . .	175
Voti contrari . . .	2

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Amicucci — Armato — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Balbo — Barnaba — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bertacchi — Bertone — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Caprino — Cartoni — Cavalieri — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciarlantini — Cimatori — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Cucini.

De Collibus — De Grecis — De Marsico — De Martino — Di Fausto — Di Giorgio — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Dudan. Fani — Farina — Felicioni — Fera — Ferretti — Fontana — Foschini.

Gai Silvio — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Giolitti — Giunta — Giu-

riati — Gnocchi — Grandi — Greco — Guàcero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Imberti — Insabato.

Joele — Josa.

Lanzillo — Larussa — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lunelli.

Macarini Carmignani — Madia — Magrini — Majorana — Manaresi — Mandragora — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Mariotti — Martelli — Martire — Mattei-Gentili — Mazza de' Piccioli — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Mongiò — Muscatello — Musotto — Muzzarini.

Olivi — Orano.

Pace — Pala — Panunzio — Paolucci — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Perna — Piccinato — Pirrone — Poggi — Preda — Prunotto — Putzolu.

Quilico.

Ranieri — Renda — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Rocco — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi Pier Benvenuto — Rossoni — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino.

Salerno — Salvi — Sandrini — Sardi — Savelli — Savini — Scialoja — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Spinelli — Starace — Suvich.

Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe.

Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Antonelli — Arrivabene Antonio.

Barbieri — Bilucaglia.

Catalani.

Donegani.

Gianturco.

Loreto.

Mazzini — Morelli Eugenio.

Nunziante.

Orsolini Cencelli.

Pennisi di S. Margherita — Pierazzi — Pivano.

Sansanelli — Spezzotti.

Zaccaria.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.

Cappa.

D'Ambrosio.

Galeazzi — Gemelli — Gorini.

La Bella.

Marani — Mazzucco — Mesolella.

Pellizzari.

Raggio — Rossi Pelagio.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri — Alice — Arnoni.

Baragiola — Barduzzi — Bastianini — Bonardi.

Canovai — Cao — Capanni — Cariolato — Ceserani — Chiostri — Crollalanza.

De Capitani d'Arzago.

Forni.

Genovesi — Gentile.

Jung.

Lantini — Leone Leone — Leoni Antonio.

Maccotta — Mammalella — Marquet — Mazzolini — Meriano.

Olmo.

Pedrazzi.

Russo Luigi.

Teruzzi

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (1836):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	179
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (1813):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2339, relativo alle spese pel mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bolzano (*Approvato dal Senato*) (1875):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 466, riguardante il funzionamento dei Consigli di amministrazione di Compagnie e Società italiane concessionarie di servizi internazionali sotto il controllo e la vigilanza del Governo italiano (1462):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 991, recante modificazioni alle norme che disciplinano il servizio privato dei casellari per la distribuzione delle corrispondenze postali (940):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	183
Voti contrari . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure (1490):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari . . .	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1926, n. 1328, che istituisce presso il Regio Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, una Regia facoltà di scienze economiche e commerciali (*Modificato dal Senato*) (1016-B):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	180
Voti contrari . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 826, circa la proroga di termini per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti (*Approvato dal Senato*) (1799):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	180
Voti contrari . . .	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2823, col quale si autorizza la occupazione ad uso temporaneo dei locali da adibirsi ad uso di scuole primarie nel Mezzogiorno e nelle Isole (1926):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie (1800):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1197, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 123 (1577):

Presenti e votanti . . .	185
Maggioranza	93
Voti favorevoli . . .	181
Voti contrari . . .	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Amicucci — Armato.

Bagnasco — Balbo — Barbaro — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Bertacchi — Bette — Biagi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bigliardi — Blanc — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Buttafochi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Caprice — Caprino — Cartoni — Carusi — Cavalieri — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciardi — Ciarlantini — Cimoroni — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Cucini.

D'Alessio Francesco — De Capitani d'Arzago — De Colibus — De Grecis — Del Croix — De Marsico — De Martino — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Dudan.

Fani — Farina — Fedele — Felicioni — Fera — Ferretti — Fontana — Foschini.

Gabbi — Gai Silvio — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Giunta — Giurriati — Gnocchi — Grandi — Greco — Guàcero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Imberti. — Insabato.

Joele — Josa.

Lanzillo — Leonardi — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lo Monte.

Madia — Majorana — Manaresi — Mandragora — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Mariotti — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Mazza de' Piccioli — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Motta — Muscatello — Musotto — Muzzarini.

Negrini.

Olivetti — Olivi — Orano — Oviglio.

Pace — Padulli — Pala — Paolucci — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pavoncelli — Peglion — Pellanda — Pennavaria — Perna — Petrillo — Piccinato — Pirrone — Preda — Prunotto — Putzolu.

Quilico.

Ranieri — Re David — Renda — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riolo — Rocco — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi Pier Benvenuto — Rossoni — Rotigliano — Russo Gioacchino.

Salerno — Salvi — Sandrini — Sardi — Savelli — Savini — Scialoja — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spinelli — Starace — Suvich.

Termini — Tofani — Torre Andrea — Tosti di Valminuta — Tovini — Trigona — Tròilo — Tullio — Turati.

Vacchelli — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe.

Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Antonelli — Arrivabene Antonio.

Barbieri — Bilucaglia.

Catalani.

Gianturco.

Loreto.

Mazzini — Morelli Eugenio.

Nunziante.

Orsolini Cencelli.

Pennisi di S. Margherita — Pierazzi — Pivano.

Sansanelli — Spezzotti.

Zaccaria.

Sono ammalati:

Barbiellini-Amidei.

Cappa.

D'Ambrosio.

Galeazzi — Gemelli — Gorini.

La Bella.

Marani — Mazzucco — Meselella.

Pellizzari.

Raggio — Rossi Pelagio — Russo Luigi.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri — Alice — Arnoni.

Baragiola — Barduzzi — Bastianini — Bonardi.

Canovai — Cao — Capanni — Cariolato — Ceserani — Chiostrì — Crollanza.

De Capitani d'Arzago.

Forni.

Genovesi — Gentile.

Jung.

Lantini — Leone Leone — Leoni Antonio.

Maccotta — Mammalella — Marquet — Mazzolini — Meriano.

Olmo.

Pedrazzi.

Russo Luigi.

Teruzzi

La seduta termina alle 18.45.

Ordine del giorno per la seduta di martedì.

Alle ore 16.

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Disposizione sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali. (1916)

3. Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne. (1917)

4. Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo dei comuni unificati. (1907)

5. Riordinamento delle norme che regolano lo scambio della corrispondenza postale fra gli uffici statali e i podestà. (1925)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto ministeriale 23 maggio 1927, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma. (1857)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 1922, che reca prov-

vedimenti a favore delle statistiche doganali. (*Approvato dal Senato*). (1537)

8. Contributo dello Stato per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta. (1901)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono. (1540)

10. Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici di bonifica. (1820)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, concernente il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara. (*Approvato dal Senato*). (1878)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1928, n. 193, recante disposizioni concernenti le indennità di caro-viveri al personale delle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione. (1894)

13. Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile degli interessi dei mutui concessi da qualsiasi Istituto di credito o da privati alle provincie, ai comuni, ed ai concessionari di opere di bonifica, per la esecuzione di opere di pubblico interesse. (1911)

Discussione del seguente disegno di legge:

14. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1844)

Discussione del seguente disegno di legge:

15. Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (1847)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI